

## 1.5. RISCHI OPERATIVI

### INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

#### A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni<sup>108</sup>.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo adotta una strategia di assunzione e gestione dei rischi operativi orientata a criteri di prudente gestione e finalizzata a garantire solidità e continuità aziendale nel lungo periodo. Inoltre, il Gruppo pone particolare attenzione al conseguimento di un equilibrio ottimale tra obiettivi di crescita e di redditività e rischi conseguenti. In coerenza con tali finalità, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito un framework per il governo dei rischi operativi, ICT e di sicurezza, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.


Ai fini di Vigilanza, il Gruppo adotta, per la determinazione del requisito patrimoniale, il Metodo Avanzato (AMA) in partial use con i metodi standardizzato (TSA) e base (BIA). Al 31 dicembre 2023 il perimetro relativo al Metodo Avanzato è costituito da Intesa Sanpaolo (incluse le ex Banche e Società in essa incorporate) e dalle principali banche e società delle Divisioni Private Banking e Asset Management, da VUB Banka, VUB Operating Leasing e PBZ Banka.

#### Modello di Governo

Un framework di gestione dei rischi operativi, ICT e di sicurezza efficace ed efficiente presuppone che lo stesso sia strettamente integrato nei processi decisionali e nella gestione dell'operatività aziendale. Per tale ragione, il Gruppo Intesa Sanpaolo ha scelto di coinvolgere con responsabilità diretta nel processo di gestione dei rischi operativi, ICT e di sicurezza (c.d. Operational, ICT & security Risk Management) le Unità Organizzative (business unit, strutture centrali/di supporto) della Capogruppo, delle Banche e delle Società del Gruppo.

Il modello di governo del rischio operativo, ICT e di sicurezza è sviluppato in ottica di:

- ottimizzazione e valorizzazione dei presidi organizzativi, delle interrelazioni e dei flussi informativi intercorrenti fra le Unità Organizzative esistenti e integrazione dell'approccio di gestione del rischio operativo, ICT e di sicurezza con gli altri modelli aziendali sviluppati a fronte di specifici rischi (es. Continuità Operativa, Sicurezza Informatica, ecc.);
- trasparenza e diffusione dei modelli, delle metodologie e dei criteri di analisi, valutazione e misurazione utilizzati, al fine di facilitare il processo di diffusione culturale e la comprensione delle logiche sottostanti le scelte adottate.



<sup>108</sup> Per la componente di perdite economiche, nel rischio operativo sono compresi anche i rischi: legale, di condotta, di non conformità, di financial crime, fiscale, IT e cyber, di sicurezza fisica, di continuità operativa, terze parti, qualità dei dati, frode, di processo e l'employer risk. Sono esclusi rischi strategici e di reputazione.

Il Gruppo ha una Funzione centralizzata di gestione del rischio operativo, ICT e di sicurezza rappresentata dalla struttura Operational, IT & Cyber Risk Management che è responsabile della progettazione, dell'implementazione e del presidio del framework metodologico e organizzativo, nonché della misurazione dei profili di rischio, della verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e del reporting verso i vertici aziendali. In conformità ai requisiti della normativa vigente, le singole Unità Organizzative hanno la responsabilità della rilevazione, della valutazione, della gestione e della mitigazione dei rischi: al loro interno sono individuate le funzioni responsabili dei processi di Operational, ICT & Security Risk Management per l'unità di appartenenza (raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi operativi, rilevazione delle criticità e delle correlate azioni di mitigazione, esecuzione dell'analisi di scenario e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo). Per supportare con continuità il processo di governo del rischio operativo, ICT e di sicurezza è attivo un programma strutturato di formazione per le persone attivamente coinvolte nel processo stesso.

### Rischio ICT e di sicurezza

Il Gruppo Intesa Sanpaolo considera il sistema informativo uno strumento di primaria importanza per il conseguimento dei propri obiettivi strategici, di business e di responsabilità sociale, anche in considerazione della criticità dei processi aziendali che da esso dipendono. Conseguentemente si impegna a creare un ambiente resiliente e ad investire in attività e infrastrutture volte a minimizzare l'impatto potenziale di eventi ICT e di sicurezza e a proteggere il proprio business, la propria immagine, i propri clienti e i propri dipendenti.


Il Gruppo si è dotato, quindi, di un sistema di principi e regole finalizzati a identificare e misurare il rischio ICT e di sicurezza a cui sono esposti gli asset aziendali, valutare i presidi esistenti e individuare le adeguate modalità di trattamento di tali rischi, coerente con il processo di gestione dei rischi operativi, ICT e di sicurezza.

In linea con il quadro metodologico definito per il governo dei rischi operativi, il modello di governo del rischio ICT e di sicurezza è sviluppato in ottica di integrazione e coordinamento delle competenze specifiche delle strutture coinvolte.

Per Rischio ICT e di sicurezza si intende il rischio di incorrere in perdite dovuto alla violazione della riservatezza, alla carente integrità e inadeguatezza dei sistemi e dei dati, alla indisponibilità dei sistemi e dei dati o alla incapacità di sostituire la tecnologia dell'informazione (IT) entro ragionevoli limiti di tempo e costi, in caso di modifica dei requisiti del contesto esterno o dell'attività (agility); si intende inoltre il rischio di sicurezza derivante da processi interni inadeguati o errati o da eventi esterni, inclusi gli attacchi informatici o da un livello di sicurezza fisica inadeguata. Nella rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali (ICAAP), tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici.

### Processo di Gestione dei Rischi Operativi, ICT e di sicurezza di Gruppo

Il processo di gestione dei rischi operativi, ICT e di sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo si articola nelle seguenti fasi:



#### Identificazione

La fase di identificazione comprende le attività di raccolta e classificazione delle informazioni quali-quantitative che consentono di individuare e descrivere le potenziali aree di rischio operativo, ICT e di sicurezza del Gruppo. In particolare, la fase prevede:

- la raccolta e l'aggiornamento dei dati sugli eventi operativi (Loss Data Collection), decentrata sulle Unità Organizzative;
- l'individuazione dei processi aziendali e delle componenti del sistema informativo a maggior rischio potenziale;
- la determinazione dell'applicabilità e della rilevanza dei fattori di rischio operativo definiti;
- l'identificazione dei progetti che implicheranno modifiche rilevanti al sistema informativo o modifiche a componenti rilevanti del sistema informativo;
- l'individuazione degli scenari di rischio rilevanti, anche in funzione del contesto esterno (es. dati esterni di perdita, evoluzione regolamentare, trend emergenti, strategic e threat intelligence);
- l'individuazione e l'analisi di criticità che interessano le aree di operatività del Gruppo.

### Valutazione e misurazione

La fase di valutazione e misurazione comprende le attività di determinazione quali-quantitativa dell'esposizione ai rischi operativi, ICT e di sicurezza del Gruppo.

Essa prevede:

- lo svolgimento almeno annuale del processo di auto-valutazione dell'esposizione al rischio operativo, ICT e di sicurezza (Autodiagnosi);
- l'esecuzione di analisi preventive dei rischi operativi, ICT e di sicurezza derivanti da accordi con terze parti (es. esternalizzazione di attività), operazioni di business o iniziative progettuali, introduzione o revisione di nuovi prodotti e servizi, avvio di nuove attività e ingresso in nuovi mercati;
- la definizione della rilevanza delle criticità individuate;
- la trasformazione delle valutazioni raccolte (es. dati interni ed esterni di perdita operativa, livelli di presidio dei fattori di rischio, probabilità e impatto in caso di realizzazione degli scenari di rischio) in misure sintetiche di rischio;
- la determinazione del capitale economico e regolamentare mediante il modello interno e i metodi semplificati definiti dalla normativa vigente.

### Monitoraggio e controllo

La fase di monitoraggio ha l'obiettivo di analizzare e controllare nel continuo:

- l'evoluzione dell'esposizione ai rischi operativi, ICT e di sicurezza, basandosi sull'organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dalle attività di identificazione e di valutazione e misurazione e sull'osservazione di indicatori che rappresentino una buona proxy dell'esposizione ai rischi operativi, ICT e di sicurezza (es. limiti, early warning e indicatori definiti in ambito RAF);
- l'evoluzione del profilo di rischio insito nell'adozione di nuove tecnologie o nell'implementazione di modifiche rilevanti sui sistemi preesistenti.

### Mitigazione

La fase di mitigazione comprende le attività finalizzate al contenimento dell'esposizione ai rischi operativi, ICT e di sicurezza definite sulla base di quanto emerso in sede di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio. Essa prevede:

- l'individuazione, definizione e attuazione delle azioni correttive (c.d. azioni di mitigazione) necessarie a colmare le carenze di presidio rilevate o a ricondurre la rilevanza delle criticità individuate entro la tolleranza definita;
- la promozione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura del rischio operativo all'interno del Gruppo;
- la definizione delle strategie di trasferimento dei rischi operativi, ICT e di sicurezza in termini di ottimizzazione delle coperture assicurative e delle altre eventuali forme di trasferimento del rischio tempo per tempo adottate dal Gruppo.

A tale riguardo, oltre ad usufruire di un programma assicurativo tradizionale (a tutela da illeciti come l'infedeltà dei dipendenti, furto e danneggiamenti, trasporto valori, frode informatica, falsificazione, cyber, incendio e terremoto nonché da responsabilità civile verso terzi), il Gruppo ha stipulato, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa e per fruire dei benefici patrimoniali dalla stessa previsti, una polizza assicurativa denominata Operational Risk Insurance Programme che offre una copertura ad hoc per le Società incluse nel perimetro AMA, elevando sensibilmente i massimali coperti, con trasferimento al mercato assicurativo del rischio derivante da perdite operative rilevanti.

Inoltre, per quanto riguarda i rischi legati a immobili e infrastrutture e al fine di contenere gli impatti di fenomeni quali eventi ambientali catastrofici, situazioni di crisi internazionali, manifestazioni di protesta sociale, il Gruppo può attivare le proprie soluzioni di continuità operativa.

### Comunicazione

La fase di comunicazione comprende la predisposizione di idonei flussi informativi connessi alla gestione dei rischi operativi, ICT e di sicurezza volti a fornire informazioni utili, ad esempio, per:

- l'analisi e la comprensione delle eventuali dinamiche sottostanti l'evoluzione del livello di esposizione ai rischi operativi, ICT e di sicurezza;
- l'analisi e la comprensione delle principali criticità rilevate;
- la definizione delle azioni di mitigazione e delle priorità di intervento.

### Autodiagnosi

L'autodiagnosi è il processo annuale attraverso il quale le Unità Organizzative identificano il proprio livello di esposizione al rischio operativo, ICT e di sicurezza. Essa comprende l'Operational Risk Assessment e l'ICT & Security Risk Assessment, a loro volta costituiti da:

- Valutazione del Contesto Operativo (VCO): attività tramite la quale vengono identificati i Fattori di Rischio rilevanti e viene valutato<sup>109</sup> il relativo livello di presidio, anche attraverso l'esecuzione di controlli di secondo livello.
- Analisi di Scenario (AS): metodologia di analisi prospettica che trova declinazione in un processo sistematico, tipicamente ripetuto a cadenza predefinita ma che può essere condotto anche ad hoc, e che consiste nell'ipotizzare il verificarsi di situazioni particolari (o scenari) e nel prevederne le conseguenze. Una volta identificati e opportunamente caratterizzati, gli scenari debbono essere valutati: bisogna cioè determinare probabilità di accadimento (frequenza) e impatto potenziale (impatto medio e caso peggiore), in caso di accadimento, della situazione descritta dallo scenario medesimo.

L'Autodiagnosi 2023 ha evidenziato a livello di Gruppo un presidio del rischio operativo Alto, in linea con gli anni precedenti, sia per quanto riguarda l'Operational Risk Assessment che l'ICT & Security Risk Assessment.

<sup>109</sup> La valutazione di applicabilità e rilevanza dei Fattori di Rischio viene effettuata, per quanto concerne il rischio ICT e di sicurezza da parte delle funzioni tecniche, delle funzioni di cybersecurity e delle funzioni di continuità operativa e per quanto concerne il rischio operativo, dalle funzioni di Operational Risk Management Decentrato.

#### **Modello interno per la misurazione del rischio operativo**

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale del Gruppo Intesa Sanpaolo è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo (perdite operative: eventi interni ed esterni, stime derivanti dall'Analisi di Scenario) che qualitativo (Valutazione del Contesto Operativo).

Il capitale a rischio è quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria per fronteggiare la massima perdita potenziale; è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati storici sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,9%. La metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo (VCO), per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie Unità Organizzative.

La componente di mitigazione assicurativa del modello interno è stata autorizzata da Banca d'Italia nel mese di giugno 2013 e ha esplicitato i suoi benefici gestionali e sul requisito patrimoniale con pari decorrenza.

#### **Impatti derivanti dal conflitto russo-ucraino**

Per quanto concerne i rischi operativi, gli impatti relativi al conflitto russo-ucraino riguardano taluni interventi messi in atto al fine di garantire la continuità operativa del Gruppo, in particolare gli extra-costi sostenuti per l'ambito Business Continuity e le perdite derivanti da danni fisici direttamente cagionati alle sedi/filiali situati nella zona del conflitto. Tali informazioni sono utilizzate ai fini del monitoraggio dell'esposizione al rischio operativo, incluso quello riferito al Risk Appetite Framework.


### INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi (AMA, TSA e BIA) previsti dalla normativa.

L'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di 2.278 milioni al 31 dicembre 2023, in aumento rispetto ai 2.039 milioni del 31 dicembre 2022. L'incremento è riconducibile principalmente all'aggiornamento della componente storica influenzata dal peggioramento del profilo di rischio della categoria Clienti, Prodotti e Pratiche Commerciali – Retail, come meglio illustrato più oltre.

Di seguito si illustra il requisito patrimoniale relativo al Metodo AMA, pari a 1.962 milioni, ripartito per tipologia di evento operativo.


#### Ripartizione del Requisito Patrimoniale 2023 (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo



Con riferimento alle fonti di manifestazione del rischio operativo, viene di seguito fornita una rappresentazione grafica relativa all'impatto delle perdite contabilizzate nel corso dell'esercizio in base alla tipologia di evento.

Nel corso del 2023 la tipologia di evento più significativa è stata *Clienti, Prodotti e Prassi Operative* che include le perdite connesse a inadempienze relative a obblighi professionali verso clienti, fornitori o outsourcer e a prestazioni di servizi e fornitura di prodotti alla clientela eseguite in modo improprio o negligente.

#### Perdite operative contabilizzate nel 2023 ripartite per tipologia di evento



## RISCHI LEGALI

Al 31 dicembre 2023 risultavano pendenti a livello di Gruppo – con esclusione di Risanamento S.p.A. non soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo – circa 11.000 vertenze (a cui si aggiungono circa 23.400 controversie “seriali” presenti presso le banche estere che nell’insieme rappresentano un petitum molto contenuto), diverse da quelle di tipo fiscale, con un petitum<sup>110</sup> complessivo di circa 3.300 milioni. Tale importo comprende l’insieme delle vertenze per le quali il rischio di esborso di risorse economiche derivante dalla potenziale soccombenza è stato valutato possibile o probabile e, quindi, non include le vertenze per le quali il rischio è stato valutato remoto.

I rischi connessi alle suddette vertenze sono stati oggetto di specifica e attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di vertenze per le quali si stima sussista una probabilità di esborso superiore al 50% e qualora sia possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare (c.d. vertenze con rischio probabile), si è provveduto a disporre specifici e congrui accantonamenti al Fondo per Rischi e Oneri. Ferma restando l’alea di incertezza che caratterizza ogni contenzioso, la stima delle obbligazioni che potrebbero emergere dalle controversie – e pertanto l’entità degli accantonamenti eventualmente costituiti – deriva dalle valutazioni previsionali circa l’esito del giudizio. Tali valutazioni previsionali vengono in ogni caso effettuate sulla base di tutte le informazioni disponibili al momento della stima.

Le sole vertenze con rischio probabile sono circa 26.300 (di cui circa 19.200 relative ai citati contenziosi “seriali”) con un petitum di 1.775 milioni e accantonamenti per 695 milioni. Rispetto ai valori dello scorso anno si evidenzia una diminuzione del numero delle vertenze che ha riguardato principalmente le controversie su posizioni creditizie riferite alla controllata Banca Intesa Beograd per la quale si rimanda al paragrafo specifico. La componente riferita alla Capogruppo Intesa Sanpaolo, che include anche il contenzioso riferito alla controllata Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. incorporata nel mese di aprile, risulta pari a circa 5.690<sup>111</sup> controversie con un petitum di 1.516 milioni e accantonamenti per 496 milioni, nel cui ambito si segnalano circa 2.900 posizioni relative a controversie in materia di anatocismo, maggiormente dettagliate di seguito.

Le controversie riferite alle altre controllate italiane risultano circa 600 con un petitum di 144 milioni e accantonamenti per 77 milioni. Quelle riferite alle controllate estere sono circa 20.000 con un petitum di 115 milioni e accantonamenti per 121 milioni, sulle quali incide il contenzioso seriale<sup>112</sup>: in particolare si rilevano circa 16.400 controversie riferite alla controllata Banca Intesa Beograd in relazione a due filoni di contenzioso di cui si dà evidenza nello specifico paragrafo.

L’articolazione per principali categorie delle vertenze con rischio probabile evidenzia la prevalenza di fattispecie correlate alla ordinaria attività bancaria e creditizia del Gruppo, riguardanti contestazioni relative ai prodotti e servizi bancari e di investimento o su posizioni creditizie e revocatorie fallimentari, che rappresentano circa il 74% del petitum e il 76% degli accantonamenti. Le restanti vertenze sono rappresentate prevalentemente da altri procedimenti civili e amministrativi, da cause giuslavoristiche o procedimenti di tipo penale o connessi a irregolarità operative.

Nei paragrafi che seguono sono fornite sintetiche informazioni sulle vertenze considerate rilevanti – principalmente quelle con petitum superiore a 20 milioni e con rischio di esborso ritenuto “probabile” o “possibile” – nonché su casistiche considerate di rilievo.

### *Contenzioso in materia di anatocismo e altre condizioni di conto/affidamento, nonché in materia di usura*

Nel 2023 le vertenze con rischio possibile o probabile, rientranti in questo filone di contenzioso, che rappresenta da anni una parte rilevante del contenzioso civile promosso nei confronti del sistema bancario italiano, sono pari a 3.765 con un petitum di 643 milioni e mostrano una riduzione progressiva delle domande rispetto all’anno precedente sia come numero che nel valore complessivo.

Il numero delle vertenze inclusivo delle mediazioni, con rischio probabile risulta stabile ed è pari a circa 2.900. Il petitum risulta pari a 509 milioni con accantonamenti per 168 milioni.

Come per le altre vertenze civili, la valutazione del rischio relativo a questo filone di contenzioso viene effettuata analiticamente tenendo conto, per ogni vertenza, delle domande avanzate, delle difese che sono state svolte, dell’andamento del giudizio e degli orientamenti della giurisprudenza.

Si ricorda poi che nel 2014 e nel 2016 l’art. 120 TUB, che regolamenta la capitalizzazione degli interessi nelle operazioni bancarie, è stato modificato stabilendo il divieto di anatocismo e delegando il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) a regolare la materia. A febbraio 2017 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato nei confronti di Intesa Sanpaolo un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette aventi ad oggetto, tra l’altro, le modalità con le quali era stata chiesta ai clienti l’autorizzazione all’addebito degli interessi sul conto prevista dalla nuova normativa introdotta nel 2016. A ottobre 2017 l’Autorità ha concluso il procedimento ritenendo che Intesa Sanpaolo avrebbe attuato una politica “aggressiva” finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione, sollecitando i clienti a concederla mediante vari mezzi comunicativi e senza metterli in condizione di considerare le conseguenze di tale scelta in termini di conteggio di interessi sugli interessi debitori capitalizzati. Alla luce di ciò, l’Autorità ha stabilito una sanzione a carico di Intesa Sanpaolo di 2 milioni. Intesa Sanpaolo ha presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio, ritenendo il provvedimento infondato. Con sentenza del 2 gennaio 2023 il TAR ha confermato il provvedimento sanzionatorio. La Banca ha promosso appello presso il Consiglio di Stato e il giudizio è in corso.

<sup>110</sup> I dati di petitum non comprendono le pretese di valore indeterminato, vale a dire quelle che all’instaurarsi della vertenza non contengono una specifica richiesta economica; il valore di queste vertenze viene determinato nel corso del procedimento allorché emergono gli elementi sufficienti per la valutazione.

<sup>111</sup> Sono incluse le controversie derivanti dall’operazione di acquisizione di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in LCA e a Veneto Banca S.p.A. in LCA c.d. Contenzioso Escluso coperte da una garanzia pubblica (“Garanzia Indennizzi”).

<sup>112</sup> Per tali fattispecie gli accantonamenti evidenziano un’incidenza relativamente superiore rispetto al petitum (determinato sulla base della richiesta originaria del cliente) per tener conto degli interessi e delle spese legali da riconoscere alla controparte e dei potenziali ampliamenti della richiesta originaria avanzati in sede di giudizio.

#### *Contenzioso in materia di servizi di investimento*

Il numero complessivo delle vertenze con rischio probabile in materia di servizi di investimento risulta circa 750. Il petitum ammonta complessivamente a circa 305 milioni con accantonamenti per 140 milioni; il sottogruppo più significativo è quello delle vertenze in materia di derivati. Come per le altre vertenze civili, la valutazione del rischio relativa a questo filone di contenzioso viene effettuata analiticamente tenendo conto, per ogni vertenza, delle domande avanzate, delle difese che sono state svolte, dell'andamento del giudizio e degli orientamenti della giurisprudenza. Si rileva inoltre la presenza di circa 32 controversie per un petitum di 75 milioni relative a vertenze avviate dagli azionisti e obbligazionisti subordinati "azzerati" delle ex "Old Banks" Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, valutate con rischio possibile. Tali contenziosi sono assistiti dalle garanzie e obblighi di manleva assunti dal Venditore (Fondo Nazionale di Risoluzione) a favore dell'ex UBI Banca e ora di Intesa Sanpaolo e coprono, pertanto, anche le eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Banche (c.d. "Old Banks") prima di essere sottoposte alla procedura di risoluzione, in relazione, tra l'altro, ai rischi di natura legale, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge e alle eventuali passività potenziali.

#### *Contenzioso in materia di strumenti finanziari derivati*

Nell'ambito dell'operatività in strumenti derivati, continuano ad essere oggetto di un'attenta attività di monitoraggio i rischi legali connessi ai procedimenti giudiziari con Enti locali, loro società controllate e controparti private.

In particolare, sono in corso contenziosi con 19 Enti territoriali, con rischio possibile o probabile, per pretese complessive pari a 60,6 milioni, in riduzione rispetto allo scorso anno ad esito del favorevole giudizio connesso a controversie significative, e contenziosi con 4 Società controllate da Enti pubblici, con pretese complessive pari a 55,1 milioni. I contenziosi con Privati, valutati con rischio possibile e probabile, sono 197 e di questi 53 posizioni hanno ad oggetto anche richieste di restituzione di somme su altri rapporti intrattenuti con la Banca. Al netto di tali ultime posizioni, il valore complessivo delle domande formulate nei giudizi aventi ad oggetto i soli derivati ammonta a circa 146,7 milioni.

Con riguardo ai contratti stipulati con Enti locali, nel corso del 2023 sono state avviate nei confronti della Banca n. 2 nuove vertenze (Comune di Ancarano e Comune di Torrebelvicino) con pretese complessive per 1 milione.

Di seguito si fornisce una sintesi dei contenziosi più rilevanti con Enti locali:

- Comune di Venezia: la vertenza ha ad oggetto un contratto derivato regolato da ISDA con petitum di 71 milioni. Con sentenza depositata il 13 dicembre 2023 la Court of Appeal – in totale riforma della pronuncia di primo grado dell'High Court of Justice di Londra che aveva ritenuto che il Comune non avesse il potere di sottoscrivere ("capacity") contratti derivati speculativi che comportavano indebitamento – ha dichiarato i contratti derivati validi, efficaci e vincolanti per l'Ente affermando in particolare che:

- o non presentano natura speculativa (analogamente alla precedente operazione che il Comune aveva perfezionato con Bear Stearns e alla quale era subentrata Intesa Sanpaolo pro quota con Dexia);
- o non possono essere equiparati ad operazioni di indebitamento in violazione dei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione.

Conseguentemente l'Ente è stato condannato al pagamento dei differenziali insoluti, alla ripetizione dell'importo corrisposto a titolo di spese legali del Comune e alla rifusione degli oneri di difesa delle banche per entrambi i gradi di giudizio (quota ISP per circa 5,3 milioni).

Da ultimo, l'Ente ha presentato Permission to Appeal direttamente alla Supreme Court (in precedenza rigettata dalla Court of Appeal) che può essere adita solo in merito a questioni di rilevanza pubblica che appaiono, nel caso di specie, non sollevate.

Per quanto riguarda il secondo giudizio con il Comune dinanzi al Tribunale di Venezia avente ad oggetto presunti inadempimenti derivanti dai contratti di mandato e di prestazione dei servizi di investimento, giudizio sospeso in attesa di conoscere la citata sentenza d'appello inglese, il Tribunale ha fissato una nuova udienza per ammissione di eventuali mezzi istruttori.

Per quanto riguarda i contenziosi con Società controllate da Enti pubblici, sono intervenute le seguenti variazioni:

- nel giudizio promosso dalla EUR S.p.A. avente ad oggetto derivati ISDA stipulati in relazione ad un finanziamento concesso in pool da ISP e altri intermediari, in data 21 aprile 2023 è stata depositata la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore della Corte inglese con compensazione e delle spese. Controparte ha impugnato la sentenza. La quota di rischio in capo ad Intesa Sanpaolo è di 22 milioni;
- nel giudizio promosso da Terni Reti Sud S.r.l.<sup>113</sup>, avente ad oggetto un contratto derivato stipulato ad agosto 2007 da ex Banca delle Marche, è stato perfezionato un accordo transattivo che prevede un esborso complessivo a carico della Banca pari a 8,9 milioni che sarà interamente indennizzato dal Fondo Nazionale di Risoluzione gestito da Banca d'Italia, che ha dato il suo benestare preventivo alla transazione.

#### *Contenzioso relativo ai finanziamenti in CHF nei confronti della controllata croata Privredna Banka Zagreb Dd*

Come già evidenziato nei precedenti bilanci, Potrošač – Croatian Union of the Consumer Protection Association aveva avviato un'azione nei confronti della controllata Privredna Banka Zagreb ("PBZ") e altre sette banche croate. Secondo l'attrice le banche convenute avrebbero posto in essere condotte scorrette attraverso l'asserito utilizzo di previsioni illegittime in materia di tasso di interesse, che poteva essere modificato unilateralmente dalla banca e denominando in franchi svizzeri (o indicizzando a tale valuta) i finanziamenti erogati senza asseritamente informare adeguatamente i consumatori dei rischi prima della sottoscrizione dei relativi contratti di finanziamento. Nel settembre 2019 la Corte Suprema croata, nell'ambito dell'azione collettiva avviata da Potrošač, ha respinto l'impugnazione proposta dalle banche convenute avverso la decisione della High Commercial Court del 2018 e ha confermato l'orientamento delle corti inferiori secondo cui le banche, inserendo

<sup>113</sup> Si ricorda che tale contenzioso è assistito dalle garanzie e obblighi di manleva assunti dal Venditore (Fondo Nazionale di Risoluzione) a favore di UBI Banca in relazione all'acquisizione delle Nuove Banche derivanti dalla risoluzione di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e coprono, pertanto, anche le eventuali passività originate dalle attività svolte dalle Banche (c.d. "Old Banks") prima di essere sottoposte alla procedura di risoluzione, in relazione, tra l'altro, ai rischi di natura legale, o in genere connessi al contenzioso in essere o minacciato, ovvero alle violazioni di legge e alle eventuali passività potenziali.

nei contratti di finanziamento clausole relative alla denominazione nella valuta svizzera (o indicizzazione alla medesima) illegittime e nulle, avrebbero leso gli interessi collettivi e i diritti dei consumatori. Sulla scorta della cennata azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, svariati clienti hanno avviato cause individuali nei confronti di PBZ, nonostante la maggior parte di essi avesse liberamente accettato di convertire in euro i finanziamenti originariamente denominati in CHF (o indicizzati a tale valuta), con effetto retroattivo, in coerenza con l'Act on the Amendments to the Consumer Credit Act (Croatian Official Gazette 102/2015 "Legge di Conversione"). Nel marzo 2020 la Corte Suprema croata, nell'ambito di un procedimento denominato "model case" (un procedimento della Corte Suprema con effetti vincolanti per gli organi giurisdizionali di rango inferiore, avente l'obiettivo di uniformare l'indirizzo giurisprudenziale), ha stabilito che gli accordi di conversione conclusi tra le banche e i consumatori finanziati, sulla base della Legge di Conversione croata del 2015, producono effetti giuridici e sono validi anche nel caso in cui le clausole dei contratti di finanziamento relative alla valuta svizzera o al tasso di interesse variabile fossero nulle. Nel maggio 2022 la Corte di Giustizia UE, nell'ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale che coinvolgeva altro intermediario, ha stabilito che la Corte di Giustizia ha giurisdizione in relazione agli accordi di conversione conclusi sulla base della Legge di Conversione, in quanto successivi all'adesione della Croazia all'Unione Europea, e che la Direttiva concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori non si applica ai menzionati accordi di conversione, il cui contenuto riproduce disposizioni del diritto nazionale.

Il 20 dicembre 2022 il Dipartimento Civile della Corte suprema croata ha fornito l'interpretazione circa gli effetti giuridici degli accordi di conversione dei contratti di finanziamento da CHF ad EUR e sui diritti dei consumatori. In forza di tale interpretazione, un consumatore che ha stipulato un accordo di conversione ai sensi della citata Legge del 2015, ha diritto al pagamento degli interessi legali sugli importi pagati in eccesso che la Banca ha conteggiato in sede di conversione del finanziamento, dalla data di ogni singolo versamento fino alla data della conversione stessa. Una volta che l'interpretazione giuridica sarà registrata dal Court Practice Records Department, sarà definitiva e vincolante per i tribunali di grado inferiore.

Il numero delle nuove cause individuali avviate contro PBZ nel 2023 è risultato superiore rispetto al dato relativo al 2022. Nella parte centrale del 2023, in prossimità della scadenza del termine di prescrizione per avanzare richieste di indennizzo fondate sulla nullità della "currency clause" (giugno 2023) si è registrato un aumento delle nuove cause rispetto al trend precedente, attenuatosi sensibilmente a fine anno. Alla fine del 2023 le cause pendenti erano alcune migliaia.

#### *Contenzioso nei confronti della controllata estera Banca Intesa Beograd (Serbia)*

Si segnalano i seguenti filoni di contenzioso seriale che hanno investito l'intero sistema bancario serbo.

##### 1) Processing fees

Contenzioso giudiziale riguardante le spese di istruttoria ("processing fees") applicate dalle banche al momento dell'erogazione di finanziamenti. I ricorrenti, persone fisiche e giuridiche, chiedono la restituzione di tali oneri ritenendoli non dovuti. Le prime contestazioni sono sorte nel 2017 e hanno registrato un significativo incremento di cause negli anni successivi, seppure per importi mediamente modesti. A fine 2023 Banca Intesa Beograd risulta convenuta in circa 15.200 cause valutate a rischio possibile o probabile (a fine 2022 erano circa 18.600); mentre le relative somme in linea capitale complessivamente richieste in restituzione alla Banca ammontano a circa 0,96 milioni. Nel settembre 2021 la Corte Suprema serba ha riconosciuto la legittimità di costi e commissioni applicati ai finanziamenti al momento della loro erogazione, purché indicati nell'offerta contrattuale. Nel corso del 2023 il flusso di nuove vertenze ha evidenziato una ulteriore significativa riduzione; la maggior parte delle cause chiuse nell'anno sono state vinte dalla Banca o rinunciate da controparte.

##### 2) NKOSK

Contenzioso giudiziale relativo a finanziamenti immobiliari assicurati attraverso la National Housing Loan Insurance Corporation (NKOSK), il cui premio è posto a carico dei finanziati. Questi ultimi ritengono che essendo la Banca a beneficiare dell'assicurazione, il relativo premio dovrebbe rimanere a carico della medesima. A fine 2023 Banca Intesa Beograd risulta convenuta in 1.155 cause valutate a rischio possibile o probabile (a fine 2022 erano circa 1.100); le relative somme in linea capitale complessivamente richieste in restituzione alla Banca ammontano a circa 1,1 milioni. Nel settembre 2021 la Corte Suprema Serba ha riconosciuto la legittimità dell'attribuzione del premio assicurativo a carico dei mutuatari, a condizione che l'obbligazione sia chiaramente descritta a questi ultimi in sede precontrattuale. La maggior parte delle cause chiuse nell'anno sono state vinte dalla Banca o rinunciate da controparte.

#### *Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 in materia di contratti di credito ai consumatori – c.d. sentenza Lexitor*

Il filone di contenzioso in materia di credito al consumo riguarda il rimborso degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione dei contratti di finanziamento (in particolare, spese di istruttoria e commissioni riconosciute agli intermediari).

Un numero rilevante di vertenze era presente anche nel periodo antecedente la sentenza della C.G.U.E. Lexitor con riferimento ai contratti (c.d. "vecchi contratti") stipulati prima del recepimento della Direttiva sul credito al consumo 2008/48/CE con il D. Lgs. n. 141 del 2010 in cui non era prevista una chiara distinzione tra oneri recurring e up front.

Il filone di contenzioso ha visto un nuovo incremento a seguito della sentenza dell'11 settembre 2019, c.d. Lexitor, nella causa C-383/18, con cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha interpretato l'art. 16, par. 1, della Direttiva sul credito al consumo, stabilendo che, in caso di estinzione anticipata del credito, il cliente ha diritto ad una riduzione proporzionale del costo totale del credito, inclusivo non solo dei costi recurring, ma anche dei costi up front sostenuti dal cliente.

In Italia, la norma introdotta dalla Direttiva 2008/48/CE era stata recepita con l'art. 125 sexies TUB.

Tale norma era sempre stata interpretata, sia dalle disposizioni e orientamenti emessi dalla stessa Banca d'Italia sia dalla giurisprudenza di merito e dell'ABF, nel senso che i contratti dovessero distinguere tra oneri up front e recurring e quando tale distinzione fosse chiara, era riconosciuta la rimborsabilità solo di questi ultimi.

Alla luce della sentenza Lexitor la Banca d'Italia ha emesso una comunicazione in materia in data 4 dicembre 2019, con la quale ha indicato "linee orientative" allineate al principio della Corte UE, nel senso che tutti i costi (compresi quindi anche quelli upfront) vanno inclusi fra gli oneri da restituire in caso di rimborso anticipato, sia per i nuovi rapporti che per le estinzioni dei rapporti in essere.

Intesa Sanpaolo ha deciso di seguire le "linee orientative" della Banca d'Italia, pur ritenendo fondate le suddette argomentazioni legali sulla non interpretabilità dell'art. 125 sexies TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor. È stato quindi

disposto un accantonamento al Fondo Rischi e Oneri corrispondente ai maggiori oneri stimati derivanti dalla decisione di seguire le “linee orientative” della Banca d’Italia.

Il quadro della giurisprudenza di merito rimaneva incerto.

In questo contesto, il legislatore italiano, al fine di tutelare il legittimo affidamento degli intermediari, è intervenuto modificando l’art. 125-sexies TUB. In particolare, per i contratti stipulati successivamente alla conversione del decreto (25 luglio 2021) ha stabilito che venisse applicato il criterio di riduzione dei costi sancito dalla sentenza Lexitor.

Al contempo la norma disponeva che, per i contratti antecedenti tale data, continuasse ad applicarsi il regime previgente, ossia quello risultante dall’art. 125-sexies TUB nella sua originaria formulazione, nonché “dalle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” (art. 11-octies, comma 2).

Con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale sul c.d. “emendamento Lexitor” sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza emessa il 2 novembre 2021 in una causa promossa nei confronti di altro intermediario specializzato nella cessione del quinto, in un giudizio per la restituzione dei costi up front non rimborsati in sede di estinzione anticipata. In particolare, la Corte, disattendendo le articolate argomentazioni a sostegno della legittimità costituzionale della norma esposte nelle difese dell’intermediario, ha, invece, stabilito testualmente “l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n.106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.

Pertanto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza Lexitor è tornata pienamente applicabile anche ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale la Banca ha proceduto ad effettuare una stima del potenziale onere connesso agli effetti della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, effettuando uno specifico accantonamento a fondo rischi ed oneri.

Il 9 febbraio 2023 la Corte di Giustizia Europea, nell’ambito di un procedimento originato da un rinvio pregiudiziale rinveniente dalla Corte Suprema austriaca, si è pronunciata in merito all’applicabilità del principio Lexitor al credito immobiliare ai consumatori. La Corte austriaca aveva chiesto alla Corte di Giustizia Europea se la direttiva 2014/17 relativa al credito immobiliare ai consumatori ostasse o meno a una normativa nazionale che prevedesse che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includesse soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. La Corte ha dichiarato che la direttiva 2014/17 non osta a una simile normativa.

Secondo la Corte tale diritto alla riduzione non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato (quali le spese di istruttoria e di perizia).

La decisione ha riaperto il dibattito anche giurisprudenziale sulla sentenza della Corte Costituzionale italiana e sull’effettiva portata del principio Lexitor anche per il credito al consumo senza però condurre allo stato ad un mutamento della giurisprudenza.

Da ultimo, in materia di credito al consumo in data 31 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE il testo della nuova Direttiva (2023/2225/UE), con termine per l’adozione della normativa di recepimento da parte degli Stati Membri entro il 20 novembre 2025.

#### *Procedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e azione rappresentativa dell’Associazione Movimento Consumatori nei confronti di Intesa Sanpaolo e Isybank*

A novembre 2023 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comunicato l’avvio nei confronti di Intesa Sanpaolo e Isybank di un procedimento finalizzato a verificare la sussistenza di una pratica commerciale scorretta con riguardo al trasferimento di rapporti di circa 2,4 milioni di clienti “prevalentemente digitali” da Intesa Sanpaolo a Isybank nell’ambito di un’operazione di conferimento di rami d’azienda, con contestuale modifica unilaterale dei contratti trasferiti. Il conferimento del primo ramo d’azienda, comprendente circa 275 mila clienti, era stato già effettuato il 16 ottobre 2023, mentre il conferimento del secondo ramo è programmato per il 18 marzo 2024.

Secondo quanto affermato dall’Autorità nell’avviare il procedimento, la comunicazione inviata ai clienti coinvolti appare inadeguata e diffusa con modalità e tempi che non sembrano coerenti con l’importanza della questione trattata. Pertanto, i clienti non avrebbero avuto piena contezza del trasferimento e anzi spesso ne sarebbero venuti a conoscenza soltanto dopo la data fissata da Intesa Sanpaolo per poter esprimere il proprio diniego al passaggio. Inoltre, il trasferimento comporterebbe importanti modifiche delle condizioni contrattuali e delle modalità di fruizione dei servizi. Secondo l’AGCM, inoltre il trasferimento comporterebbe, almeno per alcuni correntisti, un aumento dei costi di tenuta del conto.

A novembre 2023 l’AGCM ha comunicato di aver disposto in via cautelare la sospensione della pratica commerciale ritenuta scorretta, stabilendo in particolare che le due banche, previa informativa chiara ed esaustiva sulle caratteristiche del nuovo rapporto in Isybank, assegnino ai clienti un congruo termine per fornire il proprio consenso espresso al trasferimento.

A dicembre 2023 Intesa Sanpaolo e Isybank hanno depositato una relazione in cui sono illustrate le misure previste per ottemperare al provvedimento cautelare; in particolare:

- per i clienti il cui trasferimento in Isybank era già avvenuto il 16 ottobre 2023, è prevista la possibilità di aprire un nuovo conto presso Intesa Sanpaolo a condizioni quanto meno analoghe a quelle originarie, con eventuale chiusura del conto in Isybank;
- per i clienti il cui trasferimento in Isybank è programmato per il 18 marzo 2024 è prevista l’esclusione dal trasferimento salvo che essi comunichino il consenso espresso.

Sempre a dicembre 2023 le due banche hanno presentato ad AGCM una proposta di impegni, i quali sostanziano quanto già indicato nella relazione di ottemperanza al provvedimento cautelare, con la finalità di pervenire ad una positiva definizione del procedimento.

L’Autorità ha comunicato di aver preso atto delle misure adottate per ottemperare al provvedimento cautelare e deve ora esprimersi circa l’accettazione o meno degli impegni presentati. Qualora l’Autorità ritenesse gli impegni idonei a far venire

meno i contestati profili di illegittimità della pratica commerciale, chiuderebbe il procedimento senza accertare l'infrazione (procedimento che invece proseguirebbe in caso di rigetto degli impegni).

Sempre con riguardo alla suddetta operazione, l'Associazione Movimento Consumatori ha promosso nei confronti di Intesa Sanpaolo e Isybank (con ricorso notificato a gennaio 2024) una azione rappresentativa davanti al Tribunale di Torino per asserite "violazioni di interessi collettivi dei consumatori". L'Associazione chiede al giudice di inibire, salvo il consenso dei consumatori, l'utilizzo delle nuove clausole dei contratti trasferiti e il divieto di reiterazione della condotta illecita, nonché, se accertata una condotta illecita, l'adozione di misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni. La prima udienza è fissata a marzo 2024. Diversi elementi esposti nel ricorso come critici o dannosi per i consumatori appaiono, tra l'altro, superati dalle iniziative che le due banche stanno già attuando in ottemperanza al provvedimento cautelare dell'AGCM o in risposta ad esigenze manifestate dalla clientela.

#### *Contenzioso tra Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e RB Holding S.p.A. e la famiglia Favaretto*

Nel maggio 2020 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. ha perfezionato un'operazione di investimento nella società RBM Assicurazioni Salute S.p.A., la principale compagnia assicurativa italiana nel ramo salute detenuta dalla società RB Holding S.p.A. riferibile alla famiglia del Dott. Roberto Favaretto, operazione che ha portato all'attuale controllo di Intesa Vita S.p.A. della società assicurativa, ora denominata Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.

Nel maggio 2022 Intesa Sanpaolo Vita ha inviato alla socia di minoranza RB Holding S.p.A. una richiesta di indennizzo ai sensi e per gli effetti del contratto di investimento in relazione all'emergere di situazioni che hanno dato luogo (o potrebbero dar luogo) a passività quantificabili allo stato in oltre 129 milioni e sostanzialmente riguardanti:

- l'incremento dell'onere dei sinistri concernenti la Polizza MetaSalute conseguente all'eliminazione delle pratiche commerciali scorrette oggetto di un procedimento avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
- posizioni creditorie (per "regolazioni di premio") iscritte all'attivo del bilancio al momento del closing e interamente svalutate successivamente al closing a seguito della verificata inesigibilità dei crediti stessi;
- penali per ritardi relativi a pagamenti di sinistri relativi alla Polizza ASDEP – Assistenza Sanitaria Dipendenti Enti Pubblici.

RB Holding S.p.A. ha respinto ogni addebito e nella seconda decade di luglio 2022, con la famiglia Favaretto, ha presentato una domanda alla Camera Arbitrale di Milano deducendo l'invalidità di alcune clausole del contratto di investimento e del patto parasociale del 2020 (tra cui quelle relative alle opzioni di acquisto e di vendita della partecipazione di minoranza e al patto di non concorrenza), inadempimenti di Intesa Sanpaolo Vita a impegni contrattuali (quale il patto di consultazione in relazione al rinnovo del contratto MetaSalute e alla cessazione del rapporto con il precedente AD), la violazione da parte di quest'ultima di regole di buona fede e correttezza, con una richiesta di risarcimento di danni per complessivi 423,5 milioni.

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. nel termine assegnato del 5 settembre 2022 ha depositato la risposta alla Camera Arbitrale, contestando integralmente le argomentazioni avversarie e anzi formulando domanda riconvenzionale di pagamento di un importo complessivo pari a 129,4 milioni, per violazione, da parte di RB Hold, di dichiarazioni e garanzie rilasciate e di impegni assunti con il contratto di investimento, nonché dell'obbligo di comportamento secondo correttezza e buona fede, integralmente richiamando le contestazioni illustrate nella richiesta di indennizzo del maggio 2022.

Nel mese di marzo 2023 ISP Vita, RB Hold e la famiglia Favaretto hanno raggiunto un accordo per mezzo del quale, oltre a disciplinare la cessione immediata da parte di RB Hold della residua partecipazione in Intesa Sanpaolo RBM Salute in favore di ISP Vita, ora proprietaria al 100%, le parti hanno convenuto di risolvere bonariamente, senza riconoscimento alcuno delle pretese reciprocamente avanzate, l'Arbitrato di cui in parola, concordando di procedere a formalizzare dinnanzi alla Camera Arbitrale di Milano la rinuncia alle domande rispettivamente introdotte. Le rinunce sono state formalizzate e il procedimento arbitrale risulta archiviato.

#### *Procedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Intesa Sanpaolo RBM Salute*

Nel maggio 2023 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento nei confronti di Intesa Sanpaolo RBM Salute (ISP RBM) per asserite pratiche commerciali scorrette, che sarebbero state attuate a partire da gennaio 2023, finalizzate a ostacolare l'esercizio dei diritti dei consumatori derivanti dal rapporto contrattuale, inducendoli a rinunciare a prestazioni economiche e assistenziali previste dalle coperture assicurative di cui erano titolari.

Nel corso del procedimento, ISP RBM ha presentato degli impegni per ottenere la chiusura del procedimento stesso senza accertamento dell'infrazione. L'Autorità non ha accolto tali impegni e, con comunicazione del 15 febbraio 2024, ha reso note le proprie conclusioni sulle risultanze istruttorie, sulla base delle quali ha confermato le contestazioni formulate nel provvedimento di avvio del procedimento, ritenendo inoltre che la pratica commerciale scorretta sia tuttora in corso.

ISP RBM presenterà una propria memoria difensiva, nella quale evidenzierà anche le iniziative di carattere strategico e operativo da essa già assunte prima dell'avvio del procedimento - come il nuovo contratto con Previmedical (che fornisce a ISP RBM una serie di servizi funzionali alla gestione del rapporto con gli assicurati), sottoscritto a marzo 2023, in cui è stata introdotta una disciplina più stringente rispetto al precedente contratto con riguardo, tra l'altro, alla misurazione dei livelli di servizio, al loro monitoraggio, nonché alle sanzioni in caso di underperformance - e gli ulteriori miglioramenti che tali iniziative hanno avuto sui servizi resi agli assicurati.

La conclusione del procedimento è fissata al 9 aprile 2024, data entro cui dovrebbe essere resa nota la decisione finale dell'Autorità. In caso di decisione sfavorevole, ISP RBM ha la possibilità di impugnarla avanti al TAR del Lazio.

Si segnala che nel novembre 2020 l'AGCM aveva avviato nei confronti di ISP RBM un analogo procedimento per pratiche commerciali scorrette, che si era concluso nel luglio 2021 con una sanzione di € 5 milioni e con la diffida a cessare la pratica scorretta. La decisione dell'AGCM era stata impugnata da ISP RBM avanti al TAR del Lazio, che nel novembre 2022, ritenuta fondata la censura sulla tardività dell'intervento dell'Autorità, ha accolto il ricorso, annullando integralmente il provvedimento sanzionatorio. L'AGCM ha impugnato la sentenza del TAR dinnanzi al Consiglio di Stato che, a gennaio 2024, ha sospeso il giudizio, in attesa che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronunci su alcune questioni pregiudiziali rilevanti per il giudizio stesso. A seguito della sentenza del TAR del Lazio, l'AGCM aveva disposto il "non luogo a procedere" nel procedimento di inottemperanza, che nel frattempo essa aveva avviato ritenendo che ISP RBM non stesse ottemperando alla diffida contenuta nel provvedimento sanzionatorio; l'Autorità si è tuttavia riservata ogni determinazione ad esito del giudizio di fronte al Consiglio di Stato.

*Contenzioso derivante dall'operazione di acquisizione di certe attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in LCA e a Veneto Banca S.p.A. in LCA*

Con ordinanza del 21 dicembre 2023 n. 35820, resa in una vertenza rientrante nel Contenzioso Escluso, la Corte di Cassazione ha espressamente trattato per la prima volta il tema della responsabilità della Banca per misselling di azioni delle banche venete presso le ex capogruppo.

La Corte ha escluso la responsabilità della Banca in merito alla domanda risarcitoria, riconducendo la pretesa alla commercializzazione delle azioni/violazione delle norme sui servizi di investimento, prevista come esimente dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 99/2017.

Nell'ambito di un procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per l'ipotesi di agiotaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza nei confronti di esponenti e dirigenti di Veneto Banca, nel gennaio 2018 il GUP ha autorizzato la citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile, assumendo che l'esclusione dalla cessione a Intesa Sanpaolo dei debiti, delle responsabilità e delle passività derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate – prevista dal D.L. 99/2017 – sarebbe inopponibile ai terzi, mentre si applicherebbe alla fattispecie l'art. 2560 C.C. e, pertanto, Intesa Sanpaolo sarebbe subentrata in tali passività.

A seguito di tale provvedimento, si sono costituite in quel giudizio oltre 3.800 parti civili titolari di azioni o obbligazioni subordinate di Veneto Banca. Intesa Sanpaolo si è quindi costituita chiedendo la propria esclusione dal procedimento. A sua volta, Veneto Banca in LCA è intervenuta volontariamente affermando la propria legittimazione passiva esclusiva, sostanziale e processuale.

Nel marzo 2018 il GUP ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, trasferendo gli atti alla Procura della Repubblica di Treviso. Sono pertanto venute meno la citazione del responsabile civile e le costituzioni delle parti civili.

A seguito del trasferimento degli atti alla Procura di Treviso, è stato disposto il rinvio a giudizio dell'ex Amministratore Delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, per i reati di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza bancaria e falso in prospetto.

Il GUP ha respinto la richiesta di autorizzazione alla citazione di Intesa Sanpaolo quale responsabile civile.

Analogha richiesta è stata respinta nell'ambito del procedimento penale davanti al Tribunale di Vicenza nei confronti di esponenti e dirigenti della Banca Popolare di Vicenza.

*Abba' Andrea + 207*

Trattasi di controversia pendente avanti al Tribunale di Milano, sez. Imprese, avviata nel 2019 dal Signor Abbà e da n. 207 obbligazionisti subordinati di Banca delle Marche<sup>114</sup>. Gli attori domandano la dichiarazione di nullità delle obbligazioni e il risarcimento del danno subito. La domanda era quantificata in 31 milioni circa.

La Banca si è costituita in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in particolare deducendo l'esclusione delle obbligazioni in questione dal perimetro della cessione dall'Ente Ponte ad ex UBI Banca. Ex UBI Banca ha altresì eccepito la prescrizione delle domande attoree e il difetto di legittimazione delle controparti, le quali non essendo "primi prenditori" non sono, ex lege, legittimati a far valere il vizio genetico delle obbligazioni originarie. È stata infine evidenziata l'assenza dei motivi di nullità delle obbligazioni, nonché del nesso causale tra le condotte contestate alla Banca e il danno.

Banca d'Italia, in qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, è intervenuta nel procedimento aderendo alle tesi e conclusioni formulate da ex UBI Banca.

Nel corso del giudizio con 164 attori sono stati raggiunti accordi transattivi con abbandono del giudizio da parte di tali soggetti a spese compensate. Ad oggi, dunque, il valore della controversia si è ridotto a 12,09 milioni in ragione degli accordi raggiunti. Sotto il profilo processuale, la causa è ancora in fase istruttoria.

*Città Metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma)*

Davanti alla Procura della Repubblica di Roma pende un procedimento penale a carico di un ex manager di Banca IMI per concorso in truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico Città Metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di Roma.

Il procedimento si riferisce alla complessa operazione di acquisto da parte dell'ente territoriale, tramite il Fondo Immobiliare Provincia di Roma (interamente partecipato dalla Provincia medesima), della nuova sede dell'EUR.

L'operazione immobiliare è stata finanziata per 232 milioni da Unicredit, BNL e Banca IMI (ciascuna per la quota di 1/3).

Al dipendente dell'ex Banca IMI viene contestato di aver indotto in errore – in concorso con tre manager delle altre due banche finanziatrici, sette manager della SGR gestore del Fondo della Provincia e due pubblici ufficiali – gli organi di controllo interni al Fondo e rappresentanti della Provincia, facendo ottenere alle banche finanziatrici un ingiusto profitto e cagionando di conseguenza all'ente pubblico un danno rilevante. In particolare, la Procura sostiene che le banche finanziatrici avrebbero sottoscritto con il Fondo Immobiliare un prestito a condizioni diverse e più onerose rispetto a quelle previste nel bando di gara indetto dall'ente pubblico per l'operazione.

Nel procedimento penale è indagata ai sensi del D. Lgs. 231/01 anche Intesa Sanpaolo (quale incorporante di Banca IMI), insieme alle altre due banche finanziatrici e alla società di gestione del fondo immobiliare.

Con decreto del 27 giugno 2022, divenuto definitivo a dicembre, la Procura ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico della Banca e con decreto del 30 maggio 2023 il GIP ha disposto l'archiviazione anche nei confronti dell'ex manager di Banca IMI.

*Contenzioso società esattoriali*

Nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, Intesa Sanpaolo ha ceduto ad Equitalia S.p.A. oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, la totalità del capitale sociale di Gest Line e di ETR/ESATRI, società che gestivano l'attività esattoriale, impegnandosi ad indennizzare l'acquirente per gli oneri da questa sopportati in conseguenza dell'attività di riscossione svolta sino alla data dell'acquisto delle partecipazioni.

Si tratta in particolare di passività per il contenzioso con enti impositori, contribuenti e dipendenti nonché di sopravvenienze passive e minusvalenze rispetto alla situazione patrimoniale di cessione.

Nel complesso sono state avanzate pretese per circa 74,9 milioni circa, poi ridotte a 74,6 milioni circa, definite con accordo bonario concluso nel secondo trimestre del 2023.

<sup>114</sup> Cfr. nota precedente.

### *Fallimento Isoldi Holding*

Il Fallimento Isoldi Holding ha convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Bologna, ex UBI Banca (incorporante di Nuova Banca Etruria e di Centrobanca), Intesa Sanpaolo e altre 5 banche con atto di citazione del giugno 2020 invocando la loro responsabilità, in via solidale con l'organo amministrativo di Isoldi Holding, in relazione ad una serie di atti dissipativi che avrebbero contribuito alla artificiale sopravvivenza della società nel periodo giugno 2011 – giugno 2013, per effetto di una condotta che si sarebbe realizzata mediante la predisposizione di un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d) l. fall. fondato su atti illegittimi e di un accordo ad esso strumentale, che prevedeva l'erogazione di nuova finanza, atti che avrebbero artificialmente procrastinato la crisi della società e occultato l'irreversibilità del dissesto.

Il Fallimento Isoldi ha altresì formulato domanda, in via solidale, solo verso Intesa Sanpaolo (ante incorporazione UBI Banca) e MPS invocando la loro responsabilità, in concorso con l'Amministratore Unico di Isoldi Holding, per condotte asseritamente illecite connesse all'operazione di salvataggio della società Aedes della quale Isoldi Holding aveva interesse a rilevare la partecipazione di maggioranza.

Intesa Sanpaolo e l'ex UBI Banca si sono ritualmente costituite e il Tribunale adito, con ordinanza del 1° luglio 2021, ha dichiarato la propria incompetenza. La controparte ha riassunto il giudizio riproponendo le medesime domande avanti al Tribunale di Torino e la Banca si è ritualmente costituita. All'udienza del febbraio 2023, fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, il giudice si è riservato di decidere sulle eccezioni preliminari.

Nel frattempo è stata presentata da società terza domanda di concordato fallimentare, poi omologato.

Sciolta la riserva, il giudice ha nominato un collegio peritale per lo svolgimento della consulenza tecnica volta ad individuare sia la sussistenza che l'ammontare del danno preteso che, quindi, non è ancora possibile determinare. Svolte le formalità per l'avvio delle operazioni peritali, il giudice ha rinviato all'ottobre 2024 per l'escussione delle testimonianze ed al 16 gennaio 2025 l'esame della CTU.

### *Società Italiana per le Condotte d'Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria*

Con atto di citazione del 23 dicembre 2022 la Società Italiana per le Condotte d'Acqua S.p.A. (ammessa alla Procedura "Marzano" con D.M. del 6 agosto 2018) ha chiesto al Tribunale di Roma la condanna a titolo di risarcimento del danno per la somma di 389,3 milioni (ovvero alla diversa somma che risulterà nel corso del giudizio), oltre rivalutazione monetaria, interessi di legge e spese.

La pretesa è svolta, in via solidale, nei confronti di Intesa Sanpaolo (anche quale incorporante di Mediocredito Italiano, Banca IMI, UBI Banca nonché "quale acquirente dell'azienda" di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza), dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza di Condotte e di altre numerose banche e società di factor.

La pretesa si fonda su asseriti comportamenti posti in essere a vario titolo dai convenuti ritenuti fonte di pregiudizio al patrimonio della società e per la massa dei creditori; in particolare, nei confronti delle banche e società di factor, viene ipotizzata una loro responsabilità per aver concesso e/o mantenuto abusivamente credito in favore di Condotte contribuendo così alla prosecuzione in perdita della sua attività, con aggravamento del dissesto.

Alla prima udienza tenutasi a settembre 2023 il giudizio si è interrotto per decesso del difensore di uno dei convenuti.

La nuova udienza, a seguito di riassunzione, è stata fissata ad aprile 2024.

Allo stato non è possibile effettuare una stima del rischio imputabile ad Intesa Sanpaolo anche tenuto conto delle differenti condotte imputate ai numerosi convenuti.

L'Amministrazione Straordinaria ha inoltre promosso nei confronti di Intesa Sanpaolo tre giudizi di revocatoria fallimentare dinanzi al Tribunale di Roma, con richiesta di restituzione di somme per circa 16 milioni, due dei quali sono stati definiti con accordi transattivi convenienti. In relazione al residuo giudizio per revocatoria tuttora in corso, inerente a una pretesa di circa 3 milioni, la Banca ha eccepito la nullità a fronte della indeterminatezza della domanda avversaria.

### *Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro*

La Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro nel 2018 ha promosso azione risarcitoria nei confronti di ex UBI Banca (in qualità di ente asseritamente succeduto all'emittente Banca delle Marche S.p.A.<sup>115</sup>) e di PwC (la società di revisione che ha certificato i bilanci e attestato i dati indicati nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del 2012 di Banca delle Marche S.p.A.) sostenendo che le convenute avrebbero diffuso presso il pubblico dei risparmiatori dati e informazioni relativi alla situazione economica e patrimoniale nonché alle prospettive reddituali della Banca delle Marche S.p.A. che si sarebbero rivelati totalmente errati e fuorvianti. Tali informazioni, contenute nei bilanci al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 e nel predetto prospetto informativo, avrebbero indotto la Fondazione a sottoscrivere le azioni della Banca emesse in sede di aumento di capitale nel marzo 2012. Il valore di tali titoli è risultato successivamente azzerato, determinando una perdita quantificata da controparte in 52 milioni circa.

Nel corso del giudizio Banca d'Italia ha svolto intervento adesivo dipendente sostenendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da UBI, in ragione delle previsioni di cui al D. Lgs. 180/2015 che ha disciplinato la procedura di risoluzione di Banca delle Marche.

Il Tribunale di Milano con sentenza pubblicata a maggio 2023, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo ad Intesa Sanpaolo, quale incorporante di UBI, ha rigettato la domanda della Fondazione e compensato integralmente fra le parti le spese legali.

La Fondazione ha impugnato la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d'Appello di Milano e la prima udienza risulta fissata ad ottobre 2024.

### *Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi*

A gennaio 2016 la Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi ha promosso azione risarcitoria nei confronti di UBI Banca (in qualità di ente asseritamente succeduto all'emittente Banca delle Marche S.p.A.<sup>116</sup>) e di PwC (la società di revisione che ha certificato i bilanci e attestato i dati indicati nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale del 2012 di Banca delle Marche S.p.A.) sostenendo che le convenute avrebbero diffuso presso il pubblico dei risparmiatori dati e informazioni relativi alla situazione economica e patrimoniale nonché alle prospettive reddituali di Banca delle Marche S.p.A. che si sarebbero

<sup>115</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>116</sup> Cfr. nota precedente.

rivelati totalmente errati e fuorvianti. Tali informazioni, contenute nei bilanci al 31 dicembre 2010 e al 30 giugno 2011 e nel predetto prospetto informativo, avrebbero indotto la Fondazione a sottoscrivere le azioni della Banca emesse in sede di aumento di capitale nel marzo 2012. Il valore di tali titoli si è successivamente azzerato determinando una perdita quantificata da controparte in 25 milioni circa.

Nel corso del giudizio Banca d'Italia ha svolto intervento adesivo dipendente sostenendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ex UBI Banca, in ragione delle previsioni di cui al D. Lgs. 180/2015 che ha disciplinato la procedura di risoluzione di Banca delle Marche.

Con sentenza resa in data 18 marzo 2020 il Tribunale di Ancona ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Banca, rigettando le domande formulate dalla Fondazione. Nel giudizio di impugnazione proposto dalla Fondazione la Corte di Appello di Ancona con sentenza depositata il 17 luglio 2023 ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di Intesa Sanpaolo, quale incorporante di UBI Banca. La Fondazione ha impugnato la sentenza di secondo grado innanzi alla Corte di Cassazione con ricorso notificato a febbraio 2024.

#### *Auditors Italiana S.r.l. in Lca*

Ad ottobre 2023 la società Fiduciaria e di Revisione Auditors Italiana Srl in Lca ha promosso azione risarcitoria nei confronti di Intesa Sanpaolo (quale incorporante di UBI Banca che, a suo tempo, aveva acquisito la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio<sup>117</sup>) per i danni asseritamente subiti per oltre 32 milioni. Tali danni, secondo la ricostruzione di parte attrice, deriverebbero dalla commissione di irregolarità in relazione ad un conto corrente, alla stessa intestato, da parte della vecchia Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio che avrebbero agevolato la distrazione di somme in pregiudizio dei fiduciari e della stessa società, tanto da cagionarne il dissesto finanziario e la conseguente liquidazione coatta amministrativa.

La Banca si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente, fra l'altro, (i) la propria carenza di legittimazione passiva, e (ii) l'intervenuta prescrizione, nonché spiegando una serie di difese nel merito. La prima udienza è fissata a marzo 2024.

#### *Mariella Burani Fashion Group S.p.A. in liquidazione e fallimento*

Il Fallimento Mariella Burani Fashion Group S.p.A. nel gennaio del 2018 ha convenuto in giudizio gli ex amministratori e sindaci, le società di revisione e ex UBI Banca (quale incorporante di Centrobanca), chiedendo la condanna al risarcimento di pretesi danni subiti per effetto di plurimi atti di mala gestione della società in bonis.

Secondo la prospettazione attorea, Centrobanca, confluita in ex UBI Banca, avrebbe sostenuto finanziariamente nel 2008 la controllante della società fallita (Mariella Burani Holding S.p.A.) in una operazione sulla controllata, nonostante i segnali di insolvenza di quest'ultima già manifestatisi a decorrere da settembre 2007, cagionando un danno quantificato in 92 milioni circa.

La Banca ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del Fallimento in quanto il finanziamento oggetto di contestazione era stato erogato a favore della controllante di Mariella Burani Fashion Group S.p.A.; inoltre l'asserito danno di cui il Fallimento chiede il risarcimento sarebbe stato in realtà subito dai creditori della società (e non dalla procedura).

Per quanto riguarda il merito delle contestazioni, la Banca ha evidenziato la correttezza del proprio operato nonché l'esclusiva responsabilità della società in bonis, alla quale è imputabile in via esclusiva la redazione di bilanci falsi, la diffusione di false informazioni e la continuazione dell'attività sociale in una asserita situazione di insolvenza.

Nel corso del secondo trimestre 2023 la Banca ha definito la controversia mediante esborso coperto da precedente accantonamento e conseguente rinuncia del Fallimento alle proprie pretese.

#### *Fallimento Sim*

Con atto di citazione notificato nel mese di ottobre 2022, il Fallimento SIM S.p.A. ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo (unitamente ad altri 7 istituti di credito) avanti il Tribunale di Catania, con prima udienza in data 31 marzo 2023.

Trattasi di azione risarcitoria promossa per danni asseritamente subiti dalla società e dai creditori in ragione di comportamenti delle banche qualificati dalla controparte come "antigiuridici", che avrebbero determinato un'abusiva concessione di credito.

La pretesa risarcitoria è stata quantificata in 47 milioni circa, con richiesta di condanna in solido tra le banche convenute.

La Banca si è regolarmente costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, la mancanza di legittimazione attiva del curatore e l'intervenuta prescrizione, nonché contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle pretese di controparte, con una serie di difese di merito. Il Presidente del Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la riunione del giudizio ad altro promosso dalla curatela ex art.146 LF nei confronti degli amministratori della società fallita SIM S.p.A.

Il Giudice ha pertanto disposto la prosecuzione del giudizio.

#### *Offerta di diamanti*

Nell'ottobre 2015, la Banca ha stipulato un accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) per disciplinare le modalità di segnalazione dell'offerta dei diamanti da parte di DPI ai clienti di Intesa Sanpaolo. Con tale iniziativa, si intendeva rendere disponibile ai clienti una soluzione di diversificazione con le caratteristiche del cosiddetto "bene rifugio" in cui allocare una quota marginale del patrimonio con un orizzonte temporale di lungo periodo. I diamanti erano oggetto di vendita da diversi anni presso altre primarie reti bancarie nazionali.

L'attività di segnalazione si è svolta prevalentemente nel 2016, con un calo significativo a partire dalla fine del medesimo anno.

Complessivamente i clienti che hanno acquistato diamanti sono circa 8 mila, per un importo complessivo pari a oltre 130 milioni. Il processo di commercializzazione è stato improntato a criteri di trasparenza, con presidi progressivamente rafforzati nel tempo, inclusi, tra l'altro, controlli di qualità sui diamanti e di congruità dei prezzi praticati da DPI.

Nel febbraio 2017, l'AGCM ha avviato, nei confronti delle società che commercializzano diamanti, (DPI e altra società) procedimenti per l'accertamento di comportamenti in violazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette. In aprile tali procedimenti sono stati estesi alle banche che hanno svolto attività di segnalazione dei servizi di dette società.

A conclusione di tali procedimenti, il 30 ottobre 2017 l'AGCM ha notificato i provvedimenti sanzionatori per aver accertato la presunta contrarietà al Codice del Consumo delle condotte di DPI nonché delle banche a cui il procedimento era stato esteso,

<sup>117</sup> Cfr. nota precedente.

consistenti – in sintesi – nell’aver fornito una rappresentazione parziale, ingannevole e fuorviante delle caratteristiche dell’acquisto di diamanti, delle modalità di determinazione del prezzo – prospettato come quotazione – e dell’andamento del mercato. L’Autorità ha irrogato a Intesa Sanpaolo una sanzione di 3 milioni, ridotta rispetto all’iniziale determinazione di 3,5 milioni, avendo l’Autorità riconosciuto il pregio delle iniziative poste in essere dalla Banca a partire dal 2016 per rafforzare i presidi del processo di offerta volti a garantire, in particolare, la corretta informativa alla clientela.

A seguito del provvedimento dell’AGCM, la Banca ha corrisposto l’importo oggetto di sanzione e depositato ricorso al TAR del Lazio che nel novembre 2022 ha rigettato l’impugnazione, confermando il provvedimento sanzionatorio. La Banca ha presentato appello presso il Consiglio di Stato e il giudizio è ancora in corso.

A partire da novembre 2017, la Banca ha:

- rescisso l’accordo di collaborazione con Diamond Private Investment (DPI) e cessato l’attività, già sospesa nel precedente mese di ottobre;
- attivato un processo che prevede il riconoscimento alla clientela dell’originario costo sostenuto per l’acquisto dei preziosi e il ritiro delle pietre, al fine di soddisfare le esigenze di rivendita della clientela che, a causa della illiquidità che si è creata sul mercato, non sono soddisfatte da DPI;
- inviato nel mese di gennaio 2018 una comunicazione ai clienti possessori di diamanti per ribadire la natura di bene durevole delle pietre, confermando, tra l’altro, la disponibilità della Banca ad intervenire direttamente a fronte di eventuali esigenze di realizzo manifestate dalla clientela e non soddisfatte da DPI.

Nel 2023 sono pervenute 36 richieste per circa 0,5 milioni. A fine anno le richieste di riacquisto complessivamente pervenute dalla clientela e soddisfatte dalla Banca sono 6.890 per un controvalore complessivo di 116,9 milioni.

Nel mese di febbraio 2019 è stato notificato un sequestro preventivo penale per 11,1 milioni, somma corrispondente alle commissioni riconosciute da DPI alla Banca.

Le indagini preliminari avviate dalla Procura della Repubblica di Milano riguardano anche altre quattro Banche (maggiormente coinvolte) e due società che commercializzano diamanti.

Nell’ottobre 2019 è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini dal quale emerge che sono indagati due gestori della Banca per l’ipotesi di truffa aggravata (in concorso con altri soggetti da individuare) ed è in corso l’identificazione di altri esponenti per l’ipotesi di autoriciclaggio, mentre ad ISP viene contestato l’illecito amministrativo ex D. Lgs. 231/2001 in relazione a quest’ultimo reato presupposto.

In relazione a quest’ultima contestazione, nel mese di luglio 2021 si è tenuta l’udienza nell’ambito della quale il GIP ha accolto l’istanza di patteggiamento – presentata da Intesa Sanpaolo al solo fine di evitare il protrarsi della pendenza giudiziaria e sulla quale la Procura aveva espresso parere favorevole – pronunciando una sentenza che ha disposto l’applicazione della sola sanzione pecuniaria per un importo pari a 100 mila euro e la confisca delle sole somme costituenti il profitto del reato di autoriciclaggio, quantificate in 61 mila euro.

A seguito del parziale trasferimento del procedimento, per motivi di competenza territoriale, davanti al Tribunale di Roma, nell’agosto 2022 è stata notificata la revoca del sequestro preventivo disposto nel febbraio 2019 avente ad oggetto il profitto del presunto reato di truffa, con restituzione integrale alla Banca della somma di 11,1 milioni.

Nel mese di gennaio 2023 si è avuta conferma del deposito della richiesta di archiviazione nei confronti dei due gestori indagati, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. La richiesta di archiviazione è stata formulata anche nei confronti di altri due dipendenti, con la formula “per non aver commesso il fatto”, non essendo emerso alcun elemento a loro carico nel corso delle indagini. Sulle richieste di archiviazione dovrà ora decidere il GIP.

#### *Private banker (Sanpaolo Invest SIM, incorporata nella controllante Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking)*

Una verifica ispettiva effettuata dall’Audit ha fatto emergere gravi irregolarità da parte di un private banker dell’ex Sanpaolo Invest SIM. Le verifiche svolte hanno accertato gravi irregolarità ai danni di diversi clienti, quali distrazioni di fondi e rendicontazioni riportanti importi incrementali non veritieri.

In data 28 giugno 2019 la Società ha risolto per giusta causa il contratto di agenzia con il private banker e ha provveduto a denunciare i fatti emersi alla Procura della Repubblica di Parma e all’Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari che ha dapprima sospeso e poi radiato a dicembre 2019 il private banker dall’Albo unico dei consulenti finanziari.

A seguito dell’illecito, la società ha ricevuto complessivamente 279 richieste risarcitorie (comprendenti reclami, mediazioni e cause), per un importo di circa 62,9 milioni, per lo più fondate su asserite distrazioni di denaro, perdite derivanti da operatività disconosciuta in strumenti finanziari, false rendicontazioni e addebito di commissioni relative al servizio di consulenza.

Ad oggi pendono 14 richieste risarcitorie, per un valore attuale di circa 7 milioni, a seguito della definizione di 265 posizioni.

Dai clienti indebitamente accreditati è stato recuperato l’importo complessivo di 8,6 milioni (già restituito ai clienti danneggiati) e ad oggi, nei loro confronti, pendono sequestri preventivi per circa 1 milione.

Nell’ambito del procedimento penale a carico dell’ex private banker per truffa, appropriazione indebita e furto pluriaggravato dal mezzo fraudolento e dall’abuso di prestazione d’opera, all’udienza preliminare del novembre 2023 Fideuram si è costituita parte civile insieme ad altri clienti danneggiati, i quali hanno chiesto la citazione di Fideuram quale responsabile civile.

A carico del private banker, è stato disposto un sequestro conservativo, pari a quanto rinvenuto su conti e depositi accesi presso istituti di credito e sulla posizione previdenziale risultante presso Enasarco. Nella conseguente causa di merito l’ex private banker ha formulato domanda riconvenzionale per complessivi 0,6 milioni, a titolo di mancata corresponsione delle indennità di risoluzione del rapporto.

È stato inoltre avviato un ulteriore giudizio nei confronti dell’ex private banker per il recupero dei crediti derivanti dal recesso dal contratto di agenzia, per complessivi 1,6 milioni, oltre interessi a titolo di indennità di mancato preavviso, di penale relativa ad un contratto di finanziamento e di restituzione di anticipi di bonus.

A fronte dei rischi connessi al predetto illecito, sono stati effettuati accantonamenti, per lo più a fronte dei danni accertati relativamente alle richieste risarcitorie e alle cause pendenti.

I predetti accantonamenti non tengono conto della copertura prevista dall’apposita polizza assicurativa in forza della quale la Compagnia ha già riconosciuto un primo anticipo di 744 mila euro.

#### *Contenzioso c/ Fideuram riguardante operazioni di investimento*

A ottobre 2022 Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.P.A. è stata citata innanzi al Tribunale di Napoli con richiesta di: (i) accertamento della pretesa nullità del contratto quadro di conto corrente e per la prestazione dei servizi di investimento a

suo tempo sottoscritto dall'attore con Fideuram, della conseguente nullità di tutte le operazioni di investimento effettuate e della presunta responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Banca, e per l'effetto, (ii) di condanna della Banca al risarcimento dell'asserito danno subito per complessivi 29 milioni circa.

La Banca si è ritualmente costituita in giudizio contestando la fondatezza e l'ammissibilità delle domande proposte in fatto e in diritto e confermando la correttezza e la conformità del proprio operato alla normativa applicabile, anche in sede di profilatura e informativa al cliente.

La prima udienza di comparizione risulta rinviata ad aprile 2024.

#### *Unicredit c\ Fideuram in merito al passaggio di private banker*

A luglio 2023 Unicredit S.p.A. ha citato in giudizio Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. innanzi al Tribunale di Torino per ottenere il risarcimento di un preteso danno di circa 23 milioni oltre interessi e rivalutazione, asseritamente subito per effetto di atti di presunta concorrenza sleale posti in essere da Fideuram in relazione alle dimissioni da Unicredit nel periodo 2022 – 2023 di alcuni "private bankers", poi assunti da Fideuram, nonché per effetto di pretesi illeciti posti in essere dai detti "private bankers" nelle more del loro passaggio alla convenuta, di cui pure Fideuram sarebbe responsabile.

Fideuram si è costituita in giudizio, contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e in diritto, evidenziando, fra l'altro, come le situazioni dedotte in giudizio siano usuali nel settore, caratterizzato da spiccata competitività e mobilità dei promotori ed essendo Fideuram stessa non immune da tale fenomeno.

Quanto alla pretesa risarcitoria, l'ammontare è stato integralmente contestato sia nei presupposti che nella quantificazione poiché calcolato con metodologie inappropriate fondate su una rappresentazione distorta della redditività delle masse gestite dalle parti in causa.

Successivamente alla prima udienza di comparizione del gennaio 2024, la causa è stata rinviata ad aprile 2024 per gli incombenti istruttori.

#### *Reyl & Cie (Svizzera) - Procedimento ex D. Lgs. 231/2001 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano*

La Procura della Repubblica di Milano ha avviato un procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001 nei confronti di Reyl & Cie (società svizzera controllata da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking) per il reato presupposto di riciclaggio, asseritamente commesso da un suo ex dipendente (licenziato nel 2020) e ha ordinato il sequestro di valori di proprietà della stessa Reyl per circa 1,1 milioni. Il procedimento vede coinvolta altresì la banca svizzera Cramer & Cie. Né Fideuram ISPPB né ISP risultano attualmente coinvolte nel procedimento. I fatti contestati si riferiscono ad eventi intervenuti nel 2018, prima dell'ingresso di Reyl & Cie nel Gruppo Intesa Sanpaolo, avvenuto nel maggio 2021. In base all'accusa, l'ex dipendente, insieme al fratello dipendente di Banca Cramer & CIE e a un consulente esterno, avrebbe messo in atto pratiche volte a favorire l'evasione fiscale da parte di clienti italiani attraverso il trasferimento di conti dalla Svizzera a filiali site presso le Bahamas al fine di consentire ai clienti medesimi di prelevare disponibilità di denaro da tali conti senza possibilità di tracciamento da parte delle Autorità italiane. Nell'ambito del procedimento penale ex D. Lgs. 231/01, pendente in Italia, a fine giugno 2023 è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e, quindi, è stato possibile accedere al contenuto integrale degli atti di indagine. Dall'esame del predetto avviso nonché della documentazione acquisita non emergono elementi e contestazioni nuovi rispetto a quanto appreso in occasione del provvedimento di sequestro e trova conferma l'informazione che la Procura di Milano non ha presentato nei confronti di Reyl & Cie, a differenza di Banca Cramer & Cie, una richiesta di interdizione allo svolgimento dell'operatività in Italia.

Pur essendo possibile da parte di Reyl la presentazione di un'istanza di revoca o di riduzione del sequestro, tenuto anche conto del fatto che è la stessa società svizzera ad aver segnalato alle Autorità l'operatività sospetta, si rappresenta che la medesima Procura ha rigettato l'analoga iniziativa promossa da Banca Cramer.

L'eventuale danno conseguente (per possibili sanzioni e/o confische) potrebbe trovare copertura nelle diverse garanzie previste a carico del venditore, per le quali è stato effettuato un claim prenotativo nei termini previsti dall'accordo di acquisizione di Reyl.

#### *Causa promossa nei confronti di due società controllate ungheresi di Intesa Sanpaolo*

La causa è connessa ad un contratto di locazione risolto da una delle società controllate nel 2010. Nel corso del 2011 il conduttore ha promosso giudizio in sede civile e nel corso del 2021 ha integrato la pretesa iniziale, formulando nuove domande ed elevando – conseguentemente – l'ammontare complessivo delle pretese a circa 31 milioni.

A luglio 2022 il Tribunale ha rigettato tutte le pretese della società attrice, ritenendo quest'ultima carente della legittimazione ad agire. Contro tale decisione la controparte ha presentato appello.

Nel mese di dicembre 2022 la Corte di Appello ha parzialmente accolto l'impugnazione di controparte, condannando una delle due società convenute al pagamento di circa 9,5 milioni. La controllata ha presentato ricorso davanti alla Corte Suprema che ha dapprima sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata quindi annullato la medesima, con conferma della pronuncia del Tribunale. Successivamente l'attrice ha promosso un giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, sostenendo che la decisione della Suprema Corte abbia violato i principi della Carta Fondamentale, e avviato un procedimento di revisione dinanzi al Tribunale. I due giudizi sono al vaglio di ammissibilità.

Le società controllate di Intesa Sanpaolo si erano attivate nel 2012 per il riconoscimento dei crediti vantati nei confronti del conduttore in virtù di canoni di locazione non saldati. Tale procedimento è tuttora in corso.

#### *IMI/SIR*

Con riferimento al contenzioso IMI/SIR si ricorda che a seguito della sentenza del 2006 passata in giudicato con cui era stata accertata la responsabilità penale del giudice Metta corrotto (e dei correi Rovelli, Acampora, Pacifico e Previti), i responsabili erano stati condannati al risarcimento dei danni, rimettendone la relativa quantificazione al giudice civile. Intesa Sanpaolo aveva quindi promosso una causa presso il Tribunale di Roma per ottenere la condanna dei suddetti responsabili al risarcimento del danno.

Con sentenza del maggio 2015, il Tribunale di Roma ha provveduto a quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di Intesa Sanpaolo e a condannare Acampora e Metta – nonché in solido con quest'ultimo (ai sensi della Legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità dei magistrati) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – al pagamento in favore di Intesa Sanpaolo di 173 milioni al netto del prelievo fiscale, oltre interessi legali a decorrere dal 1° febbraio 2015 sino al soddisfo, e al

ristoro delle spese legali. L'importo della condanna teneva conto di quanto ricevuto dalla Banca a seguito di transazioni nel frattempo intervenute con la famiglia Rovelli e con le controparti Previti e Pacifico.

La Corte d'Appello di Roma nel luglio 2016 ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per la somma eccedente l'importo di 130 milioni oltre accessori e spese. Per effetto di questa decisione, a dicembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva accreditato a favore di Intesa Sanpaolo la somma di 131.173.551,58 euro (corrispondenti ai 130 milioni di cui all'ordinanza, oltre ad interessi legali e spese liquidate). Onde evitare contestazioni, si era proceduto a richiedere ed incassare solo l'importo esatto del dispositivo stesso, senza operare il c.d. "gross-up". Il 16 aprile 2020 è stata depositata la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha sostanzialmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale, pur riducendo l'importo del danno non patrimoniale alla somma di 8 milioni (rispetto ai 77 milioni che erano stati liquidati dal giudice di primo grado), e ha stabilito una condanna di 108 milioni (in luogo dei 173 milioni), da ritenersi sempre al netto del prelievo fiscale, oltre ad interessi legali e spese.

Nel secondo trimestre 2020 era stato depositato dalla Banca ricorso per la correzione di un errore materiale contenuto nella pronuncia in relazione al calcolo del danno liquidato; la Corte d'Appello con provvedimento depositato il 7 dicembre 2020 ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'errore lamentato dalla Banca fosse rimediabile mediante impugnazione avanti la Corte di Cassazione. La Banca nel maggio 2021 aveva notificato ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma il 16 aprile 2020 per i seguenti motivi principali:

- la riduzione a 8 milioni del danno non patrimoniale operata dalla Corte d'Appello, a fronte dei 77 milioni riconosciuti dalla sentenza di primo grado, risultava arbitraria e non supportata da un solido ragionamento logico-giuridico;
- anche accettando la riduzione sub a), la Corte nel rideterminare l'importo del danno complessivo aveva commesso un errore di calcolo. Tale profilo era già oggetto dell'istanza di correzione materiale depositata nel 2020, rigettata dalla Corte in quanto ritenuto un tema rimediabile mediante impugnazione.

Con sentenza n. 5682/2023 la Cassazione ha parzialmente accolto i motivi di impugnazione di Acampora e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riformando, relativamente ai motivi accolti, la sentenza di secondo grado, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per l'applicazione dei principi di diritto ivi enunciati. L'esito risulta difforme sia dalle statuizioni rese nei precedenti gradi di merito, sia dalle conclusioni, ad esse coerenti, depositate lo scorso dicembre dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

La Corte ha applicato una regola di pregiudizialità secondo cui il giudizio di revocazione, volto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato, dovrebbe precedere l'esercizio dell'azione risarcitoria, in palese contrasto con i principi espressi in sede penale nel 2006 secondo cui l'autonomia e l'eterogeneità delle due azioni (l'azione di risarcimento e l'azione di revocazione straordinaria) "escludono ogni loro interferenza e le collocano ciascuna nel proprio settore, con l'unico limite di non consentire la duplicazione di esiti coincidenti sul piano risarcitorio e, quindi, di indebite locupletazioni".

Inoltre, ha introdotto un'ulteriore e inedita regola di natura processuale secondo la quale, fermo il diritto ad ottenere il lucro cessante e il danno non patrimoniale, per chiedere agli autori del reato (cioè ad Acampora, Metta e allo Stato che ne risponde) il risarcimento del danno emergente la parte danneggiata, Intesa Sanpaolo, dovrebbe dimostrare di avere escusso senza successo la parte beneficiaria della sentenza corrotta.

Il 19 maggio 2023 la Banca ha notificato il ricorso alle altre parti coinvolte (Metta, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Acampora) chiedendo:

i. in via principale, nel merito, il riconoscimento, oltre alle altre voci di danno, del danno emergente, previa correzione dell'errore di calcolo effettuato all'epoca dalla Corte d'Appello di Roma, in considerazione del fatto che le "condizioni pregiudiziali" enunciate dalla Cassazione sono state soddisfatte in quanto la Banca ha coltivato il recupero, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di quanto pagato alla beneficiaria in conseguenza della sentenza revocata. Per l'ipotesi che la domanda principale non venga accolta la Banca ha chiesto quantomeno la liquidazione del lucro cessante e del danno non patrimoniale;

ii. in via subordinata al merito, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per violazione del Trattato dell'Unione Europea (TUE), evidenziando la compressione arbitraria del diritto al risarcimento previsto dalla Legge speciale sui danni cagionati dai magistrati nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni (L. 117/88) derivante dall'applicazione dei principi esposti dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza.

La PCDM e Giovanni Acampora si sono costituiti nel giudizio di rinvio replicando alle tesi sostenute dalla Banca. A seguito della prima udienza, tenutasi in forma cartolare lo scorso 31 ottobre, la Corte ha dichiarato la contumacia di Vittorio Metta e rinviato per la precisazione delle conclusioni al prossimo 1° ottobre 2024 senza pronunciarsi sulle istanze delle parti.

Il ricorso alla Corte Europea per i diritti dell'Uomo (EDU) dopo aver superato un primo sommario esame di non manifesta inammissibilità è stato dichiarato irricevibile con una motivazione molto sintetica che non si sofferma sugli aspetti dedotti nelle difese. Considerato che la Corte EDU tra le motivazioni indicate per respingere il ricorso fa riferimento anche all'assenza di attuale esigibilità del credito, in ragione della pendenza del giudizio risarcitorio davanti alla Corte d'Appello, il ricorso potrebbe essere nuovamente riproposto dopo la conclusione dell'intero iter processuale nazionale.

Si segnala inoltre che la Banca ha azionato in sede tributaria il procedimento per ottenere in via giudiziale il credito di 33,2 milioni, a suo tempo versati quale sostituto d'imposta per gli interessi di mora sul risarcimento del danno della sentenza del 1994 corrisposti alla signora Battistella, in qualità di erede di Nino Rovelli. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in data 20 dicembre 2023 eccependo la infondatezza della richiesta di rimborso. In estrema sintesi, la tesi opposta è che avendo la Banca sottoscritto un accordo transattivo con la Sig.ra Battistella non avrebbe ottenuto la restituzione degli interessi su cui sono state applicate le ritenute e dunque non si sarebbe avverato il presupposto dell'indebito versamento. La Banca predisporrà una memoria difensiva per contrastare le argomentazioni dell'Agenzia in prossimità dell'udienza di trattazione del giudizio, non ancora fissata dai giudici di primo grado.

#### **Contenzioso del lavoro**

Per quanto riguarda il contenzioso del lavoro, al 31 dicembre 2023, come già al 31 dicembre 2022, non risultavano in essere controversie rilevanti sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo. In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti specifici, adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

## GOVERNO DEL RISCHIO FISCALE

### Introduzione

L'adozione di una buona Governance fiscale richiede un'adeguata gestione del rischio fiscale e dei processi aziendali correlati; in considerazione di ciò, non è sufficiente la sola presenza di processi aziendali di compliance, ma è necessaria una strategia fiscale che guidi, in modo chiaro, l'impresa verso obiettivi di mitigazione del rischio fiscale, in una logica di sostenibilità. La gestione e mitigazione del rischio fiscale di Intesa Sanpaolo tiene in considerazione, infatti, non solo la disposizione letterale della legge tributaria (che deve essere rispettata tramite processi), ma anche lo spirito della stessa (che deve guidare la strategia): la buona Tax Governance del Gruppo, inoltre, non riguarda solo la messa in sicurezza rispetto ai rischi di evasione fiscale (lettera – conformità), bensì anche quelli di abuso del diritto e di pianificazione fiscale aggressiva (spirito – strategia).

Ulteriori informazioni circa le modalità con le quali Intesa Sanpaolo controlla la variabile fiscale, sia dal punto di vista della strategia sia dal punto di vista dei processi, sono contenute nei "Principi di condotta in materia fiscale", pubblicati sul sito istituzionale del Gruppo Intesa Sanpaolo e nella Dichiarazione Non Finanziaria, anch'essa presente all'interno del sito web.

### Il Gruppo Intesa Sanpaolo – Il Tax Control Framework

Nel rispetto del *Codice Etico*, il Gruppo è impegnato a osservare principi improntati a valori di onestà e integrità nella gestione della variabile fiscale, al rispetto delle norme fiscali applicabili nei Paesi in cui opera e al mantenimento di un rapporto collaborativo e trasparente con l'autorità fiscale, anche attraverso l'adesione ai regimi di cooperative compliance (in Italia, Intesa Sanpaolo e le principali entità italiane sono state ammesse dall'Agenzia delle Entrate al regime di Adempimento Collaborativo, nell'ambito del quale è possibile effettuare valutazioni congiunte sulle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali attraverso contatti costanti e preventivi, volti a risolvere anticipatamente potenziali controversie).

Intesa Sanpaolo riconosce l'importanza di contribuire alle comunità delle giurisdizioni in cui opera, pagando il giusto ammontare di tasse e per questo motivo pone particolare attenzione all'evoluzione della normativa fiscale sia domestica sia internazionale volta a contrastare i fenomeni di erosione fiscale e slittamento dei profitti, con l'impegno costante di rispettarne i principi.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha un sistema di controllo interno del rischio fiscale, denominato *Tax Control Framework* (o TCF), idoneo a presidiare il rilievo strategico del rischio fiscale e a soddisfare i requisiti di accesso al suddetto regime di Adempimento Collaborativo e, nella stessa ottica, dispone di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai fini della responsabilità degli enti per i reati tributari, sancita dal decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di presidiare il rischio di frode fiscale.

Il Gruppo, in conformità alla bassa propensione al rischio fiscale, tramite l'implementazione del Tax Control Framework, intende assicurare il grado di risk appetite dichiarato nei citati "Principi di condotta in materia fiscale", dotandosi di presidi idonei ad assicurare nel tempo la conformità alle regole fiscali e tributarie dei Paesi dove opera e garantire l'integrità patrimoniale e reputazionale di tutte le Società del Gruppo.

Intesa Sanpaolo, inoltre, ha predisposto le *Linee Guida per la gestione del rischio fiscale* nell'ambito del regime di Adempimento Collaborativo con l'Agenzia delle Entrate, che disciplinano i criteri e i processi che Intesa Sanpaolo deve adottare per garantire adeguatezza ed effettività al proprio Tax Control Framework, prescrivendo altresì gli opportuni processi di monitoraggio e la conseguente reportistica al Consiglio di Amministrazione, nonché le relative Regole. Il Tax Control Framework coinvolge anche le Funzioni di business e le Direzioni Centrali che compiono operazioni con potenziali impatti fiscali, prevedendo il preventivo coinvolgimento della Funzione fiscale per consentire una adeguata valutazione degli effetti e dei rischi fiscali conseguenti alla loro attuazione.

Oltre a ciò, il Gruppo predispone e pubblica annualmente la *Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (DCNF)* che, al proprio interno prevede la descrizione dell'approccio alla fiscalità del Gruppo, della governance fiscale, del controllo e della gestione del rischio fiscale e la rendicontazione delle imposte suddivise tra Italia, Europa e resto del mondo.

Il Gruppo, in adempimento della normativa di riferimento e, più nello specifico, ai sensi dell'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (CRD IV), pubblica sul sito istituzionale anche una *informativa "Stato per Stato"* nella quale sono indicate, secondo le regole stabilite dalla Banca d'Italia, per ciascuno Stato dove il Gruppo opera le seguenti informazioni: il margine di intermediazione, il numero dei dipendenti, l'utile o perdita prima delle imposte, le imposte di competenza.

## CONTENZIOSO FISCALE

A livello di Gruppo, a fine 2023 il valore complessivo delle pretese per contenziosi fiscali (imposta, sanzioni e interessi) è di 155 milioni, in netta diminuzione rispetto ai 219 milioni del 31 dicembre 2022.

I rischi derivanti dal contenzioso fiscale del Gruppo sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi e oneri (51 milioni nel 2023 rispetto ai 70 milioni del 2022).

Per la Capogruppo sono pendenti 459 pratiche di contenzioso (473 pratiche al 31 dicembre 2022), per un valore complessivo della pretesa (imposta, sanzioni e interessi) di 108 milioni (126 milioni al 31 dicembre 2022), conteggiato tenendo conto sia dei procedimenti in sede amministrativa sia dei procedimenti in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità.

Relativamente a tali contesti, i rischi effettivi al 31 dicembre 2023 sono stati quantificati in 41 milioni (57 milioni al 31 dicembre 2022).

Rispetto al 31 dicembre 2022, per Capogruppo i principali eventi che hanno dato luogo a movimentazioni significative delle pretese sono rappresentati:

- in aumento (circa 12 milioni) da: i) 4,8 milioni con riguardo ad una risalente contestazione del Fisco portoghese sulla cessata Sanpaolo IMI Bank International S.A. (con sede in Madeira), alla quale fu imputata la mancata applicazione negli anni 2002, 2003 e 2004 di ritenute alla fonte su interessi pagati ad obbligazionisti esteri. Il maggior rischio è stato determinato per tenere conto del più recente certificato dei carichi fiscali pendenti rilasciato dal Fisco portoghese, dal quale per la prima volta emergono i criteri previsti dalla normativa portoghese per calcolare gli interessi sulla pretesa fiscale in linea capitale; ii) 3,6 milioni per nuove contestazioni IMU su immobili da contratti di leasing sia risolti che a reddito, ivi incluse le contestazioni relative all'incorporata Intesa Sanpaolo Provis; iii) 2,2 milioni per nuove contestazioni imposta di registro su atti giudiziari; iv) 0,8 milioni per una nuova contestazione relativa al recupero di interessi su IVA anni 2008 e 2009 della ex Medioleasing (incorporata nel 2016 in Nuova Banca delle Marche, quest'ultima incorporata nel 2017 in UBI Banca) rimborsati nel dicembre 2020; v) 0,2 milioni per contestazione relativa al recupero di interessi su IVA terzo trimestre 2009 rimborsati nell'aprile 2021; vi) 0,2 milioni per interessi maturati sul contenzioso in essere; vii) 0,2 milioni per altre pratiche di minor ammontare;
- in diminuzione (circa 30,4 milioni), da: i) 8,0 milioni con riguardo alla favorevole e definitiva sentenza della Corte di Cassazione del luglio 2023 in relazione alla controversia in tema di imposta di registro sull'operazione di scorporo di ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo a State Street Bank la cui riqualificazione quale cessione d'azienda è stata ritenuta errata dalla Corte; ii) 2,0 milioni per il versamento inerente ad una cartella di pagamento per sanzione e relativi aggi di riscossione per ritardato versamento dell'imposta, a seguito di sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione collegata alla controversia in tema di imposta di registro sull'operazione di scorporo di ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo a State Street Bank; iii) 4,1 milioni per chiusure di contenziosi per IMU su immobili da contratti di leasing sia risolti che a reddito; iv) 8,0 milioni per chiusura di diversi contenziosi tramite la definizione di cui alla c.d. "tregua fiscale" perfezionati al 30 settembre 2023; v) 3,9 milioni per un ulteriore contenzioso la cui definizione è stata perfezionata il 2 ottobre 2023; vi) 0,4 milioni per chiusura delle posizioni fiscali di Intesa Sanpaolo e delle controllate Carifriuli, Banca IMI e Banca Fideuram con riguardo ad accertamenti IRES anno 2004; vii) 1,1 milioni per chiusura di contenziosi in materia di imposta di registro riferibili principalmente a registro su atti giudiziari (0,6 milioni) nonché a registro da rettifica di valore acquisto immobile oggetto di leasing (0,3 milioni); viii) 0,5 milioni per la definizione di due contenziosi in materia di tassa auto regionale; ix) 0,2 milioni per chiusura di un contenzioso a seguito di sentenza definitiva di Cassazione relativa al 2005 della ex Banca Carime; x) 1,8 milioni per chiusura di una pratica da processo verbale di constatazione in materia di IVA leasing nautico a seguito della notifica dell'avviso di accertamento; xi) 0,4 milioni per chiusura di varie pratiche di ridotto ammontare.

Sempre rispetto al 31 dicembre 2022, per la Capogruppo le principali variazioni degli accantonamenti (-15,4 milioni), comprensivi delle spese legali, sono relative:

- in aumento (10,3 milioni) riferibili a: i) 4,8 milioni con riguardo ad una risalente contestazione del Fisco portoghese sulla cessata Sanpaolo IMI Bank International S.A. (con sede in Madeira), alla quale fu imputata la mancata applicazione negli anni 2002, 2003 e 2004 di ritenute alla fonte su interessi pagati ad obbligazionisti esteri. Il maggior accantonamento si è reso necessario per tenere conto del più recente certificato dei carichi fiscali pendenti rilasciato dal Fisco portoghese, dal quale per la prima volta emergono i criteri per calcolare gli interessi sulla pretesa fiscale in linea capitale; ii) 3,9 milioni a contestazioni per IMU su immobili da contratti di leasing sia risolti che a reddito, incluse le contestazioni relative all'incorporata Intesa Sanpaolo Provis (di cui 3 milioni senza impatto a conto economico in quanto si tratta del fondo rischi contenzioso fiscale attribuito a seguito della fusione); iii) 1 milione alle citate nuove contestazioni relative al recupero di interessi su IVA ex Medioleasing rispettivamente anni 2008 e 2009 (0,8 milioni) ed ex UBI Banca terzo trimestre 2009 (0,2 milioni); iv) 0,6 milioni per interessi maturati su contenzioso in essere e per spese legali.
- in diminuzione (25,7 milioni) riferibili a:
  - utilizzi (4,6 milioni) per: i) 1,9 milioni per sanzione e relativi aggi di riscossione, a seguito della sopra citata sfavorevole sentenza della Corte di Cassazione collegata alla controversia in tema di imposta di registro sull'operazione di scorporo di ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo a State Street Bank; ii) 2,1 milioni quale costo complessivo della definizione liti ai sensi della c.d. "tregua fiscale"; iii) 0,3 milioni per pagamento di onorari dei consulenti; iv) 0,3 milioni per chiusura delle posizioni fiscali di Intesa Sanpaolo e delle controllate Carifriuli, Banca IMI e Banca Fideuram con riguardo ad accertamenti IRES anno 2004;
  - rilasci a conto economico (21,1 milioni) per: i) 8,0 milioni con riguardo alla favorevole e definitiva sentenza della Corte di Cassazione del luglio 2023 in relazione alla controversia in tema di imposta di registro sull'operazione di scorporo di ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo a State Street Bank la cui riqualificazione quale cessione d'azienda è stata ritenuta errata dalla Corte; ii) 6,3 milioni per chiusure di diversi contenziosi in materia di tributi erariali e locali tramite la definizione di cui alla c.d. "tregua fiscale"; iii) 2,9 milioni per chiusure di contenziosi per IMU su immobili da contratti di leasing sia risolti che a reddito, compresi 0,4 milioni di rilascio del fondo rischi ex Provis; iv) 1,6 milioni quale rilascio di fondo sul contenzioso relativo ad imposta di registro sull'operazione di scorporo di ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo a Credit Agricole Italia a seguito del consolidarsi di favorevole giurisprudenza sulla non riquilificabilità di tale operazione di conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni in cessione diretta d'azienda; v) 1,8 milioni per chiusura di una pratica da processo verbale di constatazione in materia di IVA leasing nautico a seguito della notifica dell'avviso di accertamento; vi) 0,1 milioni relativi alla definizione di una lite in materia di IVA su apparecchiatura medica oggetto di leasing; vii) 0,3 milioni per la chiusura di diversi contenziosi di

minore ammontare e rilasci di onorari non più dovuti; viii) 0,1 milioni per chiusura di contenziosi in materia di imposta di registro.

Nel corso del 2023 le controversie definite sono state 161 per un contestato totale di 29,6 milioni, con un esborso di 6,7 milioni.

La Capogruppo ha usufruito della c.d. “tregua/pace fiscale” di cui alla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) definendo liti per 13,2 milioni, al “costo” di 2,7 milioni, con rilasci a conto economico per 5,8 milioni.

Per le partecipate italiane, il contenzioso fiscale al 31 dicembre 2023 ammonta a complessivi 39 milioni (85 milioni al 31 dicembre 2022), fronteggiati da accantonamenti specifici per 5 milioni (9 milioni al 31 dicembre 2022).

La diminuzione del contestato rispetto al 31 dicembre 2022, pari a 46 milioni, è principalmente riferita a:

- +1,3 milioni per nuove controversie per Siref e Fige (controlli automatizzati sulle ritenute 770 per gli anni dal 2015 al 2018);
- +3,3 milioni per i contenziosi Cargeas relativamente alle sanzioni contestate, precedentemente considerate in misura ridotta;
- +1 milione per il contenzioso dell’anno 2012 di Intesa Sanpaolo Private Banking per maggiori interessi;
- -47,4 milioni riferibili ai contenziosi di Intesa Sanpaolo Private Banking per IRES e IRAP per gli anni 2011, 2013, 2014, 2015 e 2017 per l’affrancamento post conferimento ex art. 15 co. 10 D.L. 185/2008 oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti in forza della c.d. “tregua fiscale”;
- -3,8 milioni a seguito dell’incorporazione di Provis.

La diminuzione dell’accantonamento rispetto al 31 dicembre 2022, pari a 4 milioni, è principalmente dovuta all’incorporazione di Intesa Sanpaolo Provis.

Anche la partecipata italiana Intesa Sanpaolo Private Banking ha usufruito della “tregua/pace fiscale”, definendo liti per 47,4 milioni, al “costo” di 5,9 milioni.

Le vertenze fiscali delle controllate estere sono di ammontare contenuto. In specie, trattasi di contestazioni del valore complessivo di 8 milioni (invariato rispetto al 31 dicembre 2022) fronteggiate da accantonamenti per 5 milioni (4 milioni al 31 dicembre 2022).

Quanto alle contestazioni, oltre alle variazioni in diminuzione dovute alla differenza di cambio per 0,9 milioni (principalmente riferita alle posizioni inerenti ad Alex Bank), si segnalano i seguenti eventi:

- +1,2 milioni riferito all’accertamento in tema di IVA per gli anni 2018-2021 di Intesa Sanpaolo Banka D.D. Bosna I Hercegovina;
- +1 milione riferito alla possibile estensione dell’accertamento sempre in tema di IVA per gli anni 2021-2023 di Intesa Sanpaolo Banka D.D. Bosna I Hercegovina;
- +0,5 milioni per interessi Brasile;
- -2,1 milioni per l’avvenuta definizione da parte dei trust e dei relativi titolari effettivi degli atti di contestazione per le annualità 2014 e 2015 della controllata estera UBI Trustee S.A., con riguardo a quattro trust dalla medesima gestiti, con cui venivano irrogate sanzioni per violazioni delle norme sul c.d. monitoraggio fiscale dei capitali detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia.

Nei paragrafi che seguono sono fornite informazioni sulle controversie attualmente in essere più rilevanti e su taluni inviti a comparire e questionari notificati a dicembre 2023.

## Capogruppo

### *Contenziosi in materia di imposta di registro su riqualificazione di operazioni di conferimento d’azienda e cessione di partecipazioni in cessione di azienda e conseguente accertamento di maggior valore dell’azienda*

Si tratta di contenziosi aventi ad oggetto recuperi di imposta di registro su operazioni di conferimento aziendale e successiva vendita delle partecipazioni, riqualificati dal Fisco come cessioni di rami aziendali e poi anche oggetto di accertamento di maggior valore del ramo (petitum complessivo di 21 milioni). Tali contenziosi non sono stati definiti con la c.d. “pace fiscale” perché la Banca ha già provveduto al versamento a titolo provvisorio dell’intero ammontare accertato e per effetto della definizione non avrebbe avuto diritto alla restituzione delle somme eccedenti il costo della definizione stessa, oppure perché vi sono fondate prospettive di esito favorevole dei giudizi pendenti in Cassazione.

### *Contenzioso in tema di IMU su immobili non reimpossessati a seguito della risoluzione dei relativi contratti di leasing*

Il contenzioso ha ad oggetto l’individuazione della soggettività passiva dell’IMU con riferimento ad immobili di proprietà delle società di leasing o banche concessi in locazione finanziaria a terzi, il cui contratto di leasing è stato risolto anticipatamente per inadempimento del locatario ovvero si è sciolto per effetto di procedure concorsuali coinvolgenti il locatario stesso, senza che quest’ultimo abbia però provveduto alla riconsegna del bene al locatore. Su tale questione è sorto negli anni un contenzioso fiscale (che ha riguardato anche la ex Mediocredito Italiano e la Provis) riguardante la riconducibilità della soggettività passiva IMU (ancora) in capo all’utilizzatore ovvero (già) alla società di leasing/banca nel lasso temporale intercorrente tra la data di risoluzione (o scioglimento) del contratto di leasing e la data di materiale riconsegna del bene al locatore. Nel 2020 si è affermata la tesi della soggettività IMU delle società di leasing/banche dalla data di risoluzione giuridica del contratto, indipendentemente dal reimpossessamento del bene. Inoltre, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l’abolizione dell’Imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) e al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU e, in data 18 marzo 2020, il Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, con la circolare nr. 1/DF, a commento delle modifiche ha fornito precise indicazioni sulla soggettività passiva della nuova IMU con riferimento alla data della risoluzione del contratto di leasing, in linea con la giurisprudenza prevalente. In considerazione di ciò, la banca ha deciso di procedere, a partire dal 2020, al pagamento dell’IMU su tutti gli immobili in leasing con contratti risolti, indipendentemente dall’avvenuta riconsegna del bene, promuovendo ove possibile le azioni di rivalsa nei confronti

degli ex utilizzatori. È stato altresì deciso il progressivo abbandono di tutti i contenziosi pendenti su accertamenti relativi alle annualità fino al 2019, previo esperimento di un tentativo di conciliazione giudiziale presso i Comuni interessati per l'annullamento delle sanzioni e la compensazione delle spese di giudizio.

Il *petitum* complessivo è di 6 milioni.

#### *Contenzioso in tema di IVA su operazioni di leasing nautico*

Rispetto al 31/12/2022 si evidenzia che le contestazioni relative al leasing nautico sorte a seguito della verifica avviata nel corso del 2019 dalla Guardia di Finanza di Milano nei confronti dell'incorporata Mediocredito Italiano S.p.A. e che aveva inizialmente riguardato gli anni d'imposta 2014 e 2015, poi estese dall'Agenzia delle Entrate anche alle annualità 2016, 2017 e 2018, si sono definitivamente concluse. Le contestazioni riguardavano l'emissione di una serie di fatture di canoni di leasing in regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis del DPR 633/72, previsto per le operazioni di leasing su imbarcazioni "adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali". In particolare, le controversie degli anni 2014 e 2016 pendenti rispettivamente in Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia e in Corte di Giustizia di primo grado di Milano si sono definite con la pace fiscale con azzeramento delle sanzioni e degli interessi per entrambe le annualità. Per le annualità 2017 e 2018, sono stati notificati nel corso del 2023 gli avvisi di accertamento di importo non significativo, entrambi definiti in acquiescenza con il pagamento integrale di imposte e interessi e con sanzioni ridotte ad un terzo del minimo irrogato.

#### *Banco Sudameris Brasil – Imposte dirette anno 1995 (c.d. causa PDD1)*

Con riguardo alla causa con l'Amministrazione fiscale brasiliana (valore pari a circa 41,6 milioni e accantonamento 8,1 milioni), in tema di imposte sul reddito e di contribuzione sociale per l'anno 1995, della società Banco Sudameris Brasil (ora Banco Santander Brasil) – meglio nota come "Causa PDD1" – il giudizio civile ordinario pende in secondo grado. Per una analisi dettagliata della causa si rinvia alla Nota Integrativa consolidata dei bilanci precedenti.

Si segnala che un'intimazione di pagamento notificata dal Fisco brasiliano ad ottobre 2022 per asserita carenza del deposito giudiziario costituito dal contribuente a copertura del debito fiscale tutt'ora in contestazione è stata annullata a seguito della presentazione di una memoria in opposizione in cui si è dimostrato l'evidente errore di conteggio degli interessi maturati sul deposito giudiziario riconosciuto dallo stesso Fisco brasiliano.

\* \* \*

Si segnala che a fine dicembre 2023 talune Direzione Regionali e Provinciali dell'Agenzia delle Entrate (DRE) hanno notificato ad Intesa Sanpaolo, in qualità di consolidante e poi di incorporante di n. 6 società del Gruppo, "inviti a comparire" ex art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, sollevando dubbi in merito al trattamento fiscale IRES con cui nel 2017 tali ex controllate avevano trattato l'impegno della Capogruppo ad effettuare versamenti soci a copertura degli oneri delle controllate stesse per l'integrazione di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca (di seguito anche "Banche Venete"). Le società che hanno ricevuto gli inviti entro il 31 dicembre 2023 sono: Cassa di Risparmio di Bologna, Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna, Cassa di Risparmio del Friuli e Venezia Giulia, Cassa di Risparmio di Firenze, Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, IMI Investimenti. Con la notifica dell'invito a comparire, l'Agenzia delle Entrate ha avviato un procedimento amministrativo che comporta la proroga di 120 giorni del termine per l'eventuale notifica di un avviso di accertamento e in tal modo è stato possibile per l'Agenzia superare il termine di decadenza quinquennale fissato per il periodo d'imposta 2017 al 31 dicembre 2023. Altri inviti (e questionari) sono stati notificati nel corso del mese di gennaio 2024 ad altre società del gruppo, in quanto l'Agenzia delle Entrate ritiene che il termine di decadenza per l'accertamento sul 2017 scadrà il 26 marzo 2024 (anziché il 31 dicembre 2023), applicandosi la proroga di 85 giorni desumibile dalla disposizione recata dall'art. 67 del D.L. 18/2020 convertito dalla L. 27/2020.

Nessun accertamento è stato notificato.

In proposito, si rammenta che con efficacia 26 giugno 2017 Intesa Sanpaolo ha firmato con i commissari liquidatori delle Banche Venete il contratto di acquisto di alcune attività, passività e rapporti giuridici facenti capo alle due banche. Le condizioni e i termini del contratto garantivano la totale neutralità dell'acquisizione rispetto, tra l'altro, alla politica dei dividendi del Gruppo Intesa Sanpaolo, prevedendo a tal fine un contributo pubblico a copertura degli oneri di integrazione e razionalizzazione connessi all'acquisizione. Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 121, il citato contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRES e IRAP in capo a ISP, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale. Gli impegni assunti da Intesa Sanpaolo hanno comportato il sostenimento di oneri funzionali all'integrazione dei compendi acquisiti tra cui, a titolo esemplificativo, oneri di integrazione informatica, oneri di incentivazione all'esodo del personale dipendente, oneri di chiusura, accorpamento e standardizzazione di filiali. Tali attività di integrazione hanno coinvolto l'intero Gruppo Intesa Sanpaolo.

In tale contesto, Intesa Sanpaolo, che nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento delle proprie controllate ha gestito le iniziative di integrazione a livello di Gruppo, si è fatta carico di salvaguardare le società controllate dall'impatto che avrebbe determinato su di esse il sostenimento di tali oneri, assumendo unilateralmente l'impegno di versare un contributo, nella forma di uno o più versamenti soci in denaro, senza obbligo di restituzione e/o rimborso, pari nel suo ammontare ai costi stimati, al netto dell'effetto fiscale.

Le modalità con cui la Capogruppo si è fatta carico di ristorare l'impatto di tali oneri sulle proprie partecipate e il conseguente trattamento fiscale sono stati in linea con quanto indicato anche nella risposta fornita all'istanza di interpello n. 954-1528/2017 presentata da ISP, nella quale l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che "qualunque erogazione che Intesa Sanpaolo dovesse effettuare a favore di altre società del Gruppo, indipendentemente dalle motivazioni, rappresenterebbe in ogni caso un "versamento soci/finanziamento infragruppo" da parte della controllante".

Le varie DRE ipotizzano una contestazione circa la variazione in diminuzione operata dalle controllate con riguardo al provento derivante dall'impegno di ISP al versamento a fondo perduto (maggior imponibile complessivo pari a 69,5 milioni, cui corrisponde un'IRES pari a 16,4 milioni).

Da sottolineare la coerenza di approccio tra le società partecipate, che non hanno sottoposto a tassazione il versamento ricevuto dalla controllante, e quest'ultima che non ha dedotto il versamento effettuato.

Come confermato anche dal parere del consulente che aveva assistito il Gruppo nell'analisi dell'operazione di acquisizione delle Banche Venete nel 2017, le motivazioni dell'Agenzia delle Entrate sono infondate per le seguenti ragioni: i) gli impegni ai versamenti "a fondo perduto" assunti da ISP in qualità di socio a favore delle proprie partecipate non assumono alcuna rilevanza ai fini dell'IRES (e della relativa addizionale) in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 88, comma 4, TUIR; ii) i proventi in questione non possono essere qualificati contributi in conto esercizio e quindi assumere rilievo ai fini fiscali perché ai sensi dell'art. 85 TUIR occorre che essi trovino origine in una disposizione di legge o in una previsione contrattuale, mentre nel caso di specie il contributo spetta alle controllate né per legge né per contratto; iii) la tesi formulata dall'Agenzia delle Entrate si pone in contrasto con la ratio delle disposizioni di legge del 2017, volte ad assicurare la neutralità economica per il gruppo ISP della ristrutturazione aziendale, necessaria a seguito dell'acquisizione dei rami d'azienda delle Banche Venete; iv) la tesi delle DRE di tassare il provento in capo alle controllate comunque dovrebbe condurre al riconoscimento della deduzione del costo per la Capogruppo e considerato che l'aliquota IRES di talune controllate era 24% mentre quella di ISP 27,5%, il comportamento concreto adottato dal Gruppo non ha prodotto alcun danno erariale ma anzi un effetto complessivo netto favorevole al Fisco.

\* \* \*

Con riguardo alle controversie definite nel periodo, si segnala il contenzioso relativo al conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione da Intesa Sanpaolo a State Street Bank riquilificato dall'Agenzia delle Entrate in cessione diretta dell'azienda (ai sensi dell'art. 20 D.P.R. n. 131/1986) con richiesta di imposta di registro proporzionale (8 milioni). La Corte di Cassazione, definitivamente pronunciandosi con sentenza depositata a luglio 2023, ha rilevato che la riquilificazione dell'atto di conferimento di un ramo d'azienda, seguito dalla cessione delle partecipazioni nella conferitaria, non è più consentita dalla legge (ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986) e dalla natura di imposta d'atto che riveste l'imposta di registro, come anche osservato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 158/2020; per l'effetto, è stato rilasciato l'accantonamento al fondo rischi a suo tempo operato cautelando integralmente la pretesa dell'Agenzia delle Entrate (8 milioni).

\* \* \*

Per quanto concerne le filiali di Intesa Sanpaolo localizzate all'estero si segnala quanto segue.

Si è chiusa senza ulteriori osservazioni e senza debenza di alcuna ulteriore somma la verifica fiscale in materia di IVA sulla filiale di Londra, con riferimento ai periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018. Il 4 gennaio 2023 la filiale di Londra ha ricevuto un questionario dell'Agenzia delle entrate inglese con riguardo all'annualità 2020. I quesiti hanno riguardato principalmente tematiche di transfer pricing internazionale. Nel giugno 2023 l'autorità britannica (HMRC) ha acquisito dalla nostra filiale un'ingente documentazione in risposta ai quesiti posti, ancora in fase di analisi da parte della stessa autorità, e sulla quale è attesa la realizzazione di uno o più incontri di approfondimento con i verificatori. Allo stato attuale, i verificatori non hanno ancora effettuato alcun rilievo.

Sono in corso due verifiche fiscali in materia di imposte dirette sulla filiale di New York. Nel dettaglio: i) la prima verifica, iniziata a gennaio 2021, è condotta dall'Internal Revenue Service (IRS) con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2018. Al momento non si segnalano contestazioni; ii) la seconda verifica, notificata a luglio 2021, è condotta dalla città di New York (NYC), con riferimento ai periodi d'imposta 2018 e 2019. Al momento non si segnalano contestazioni. Le verifiche condotte dallo Stato di New York relativamente ai periodi d'imposta 2015 e 2016 e dall'IRS relativamente al periodo d'imposta 2016 si sono chiuse senza contestazioni.

È in corso la verifica sulla filiale di Monaco di Baviera della UBI Banca per gli anni dal 2015 al 2018, avviata nel 2021. I verificatori hanno acquisito la documentazione contabile e fiscale richiesta. Al momento non si segnalano contestazioni.

### **Società del Gruppo**

Per Banca Fideuram sono pendenti in Cassazione, su ricorso della banca, tre cause riguardanti la presunta mancata effettuazione della ritenuta del 27% sugli interessi maturati negli anni 2009, 2010 e 2011 su conti correnti bancari esteri intrattenuti presso la Fideuram Bank (Luxembourg) da due fondi comuni di investimento di diritto lussemburghese "storici" (Fonditalia e Interfund SICAV), per i quali negli anni accertati Banca Fideuram era unicamente banca collocatrice e banca corrispondente (valore complessivo delle controversie 9,3 milioni).

Intesa Sanpaolo Private Banking, ha da tempo pendenti contenziosi IRES e IRAP relativi alla deduzione (avvenuta negli anni 2011 e seguenti) della quota di ammortamento dell'avviamento, scaturita dai conferimenti dei rami aziendali private di Intesa Sanpaolo e della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna nel 2009, Banca di Trento e Bolzano e Cassa di Risparmio di Firenze nel 2010, Cassa di Risparmio Pistoia e Lucchesia e Cassa di Risparmio dell'Umbria nel 2013, affrancati dalla conferitaria ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

ISPB si è avvalsa della definizione liti di cui alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ("Legge di Bilancio 2023"), c.d. "tregua fiscale", con riguardo a 5 delle 7 liti pendenti. Infatti, per tali annualità, tenuto conto dei versamenti già effettuati a titolo provvisorio e dello scomputo, riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, dal costo della definizione dell'imposta sostitutiva del 16% a suo tempo versata, il limitato esborso derivante dalla definizione è stato giudicato positivamente rispetto alla prosecuzione del lungo contenzioso.

Sulle cause ancora pendenti, relative agli anni 2012 e 2016, anche in base al parere rilasciato dal consulente, il rischio di passività è valutato di tipo possibile, in quanto la legittimità dell'affrancamento degli avviamenti che si generano ex novo in capo alla conferitaria – posto a suo tempo in essere anche da altre società del Gruppo e contestato a nessuna – è stata esplicitamente ammessa dall'Agenzia con la Circolare n. 8/E del 2010 ed è coerente con le previsioni dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008.

Cargeas Assicurazioni, società di assicurazione acquisita da Intesa Sanpaolo Vita il 27 maggio 2021, è stata interessata da una verifica dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio Grandi Contribuenti, volta a riscontrare la corretta applicazione, con riferimento alle annualità dal 2010 al 2018, delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

In esito alla verifica è stata contestata la classificazione delle polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di “perdita d'impiego” (obbligatoriamente connessi ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e facoltativamente ad altri mutui, finanziamenti e crediti al consumo), soggette all'imposta sui premi assicurativi con aliquota del 2,5%, in polizze per assicurazione del rischio di “credito”, soggette ad aliquota del 12,5%. L'Agenzia sostiene che sebbene il rischio assicurato (sulla cui base il premio viene determinato con criteri di natura statistico/attuariale) sia rappresentato dalla perdita dell'impiego, sarebbe applicabile l'aliquota del 12,5% prevista per le assicurazioni contro il rischio di credito, nella considerazione che la polizza – in ultima istanza – tutelerebbe l'interesse patrimoniale dell'ente finanziatore alla riscossione del proprio credito.

La contestazione non è una novità per il settore e le imprese assicurative da anni ritengono apodittiche e strumentali le motivazioni dell'Agenzia. Anche l'ANIA è intervenuta sul tema con la circolare prot. 0082 del 5 marzo 2021 (che richiama la circolare prot. 127 del 21 aprile 2005) segnalando come tale assunto dell'Agenzia crei una serie di conseguenze asistematiche e abnormi sicuramente estranee alla volontà del legislatore della Legge n. 1216, ma anche all'orientamento della stessa Amministrazione finanziaria, che sul punto si era espressa a favore dell'aliquota del 2,5% nella circolare n. 29/E del 2001.

Nel merito, precisa l'ANIA, nelle polizze la qualifica di assicurato è individuata nella persona fisica che aderisce in piena autonomia alla polizza collettiva proposta dall'istituto finanziatore e tale assetto contrattuale vale a riconoscere nel debitore persona fisica il soggetto nell'interesse del quale la polizza viene stipulata, in quanto il rischio oggetto della copertura (perdita dell'occupazione che determina l'impossibilità di onorare il debito) non può che prodursi in capo a quest'ultimo.

Inoltre, dallo schema negoziale si evince che il finanziatore è il contraente della polizza esclusivamente sul piano formale, mentre, in virtù della manifestazione della propria volontà di aderire al contratto e del costo addebitatogli che si riferisce esclusivamente al premio assicurativo pagato, è il lavoratore finanziato a rivestire, effettivamente, la qualifica di contraente, oltre che quella di assicurato.

Infine, ad ulteriore supporto va considerato che anche la comunicazione dei dati e delle notizie relative ai soggetti contraenti annualmente trasmessa all'Anagrafe tributaria contempla l'indicazione dei singoli aderenti alla polizza collettiva, in quanto soggetti che sopportano l'onere del premio.

A seguito della verifica, Cargeas ha ricevuto:

- il 25 maggio 2021 l'avviso di accertamento n. TMB032S00039/2021 per l'anno 2010 dove viene accertata una maggiore imposta di 1,7 milioni, 0,6 milioni per interessi e 3,4 milioni per sanzioni, e così per complessivi 5,7 milioni. L'avviso è stato impugnato nel 2021 e con sentenza n. 2396/2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto il ricorso di Cargeas annullando l'avviso. Nel febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello alla Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia avverso la citata sentenza n. 2396/2022, a fronte del quale sono state presentate le controdeduzioni dalla compagnia incorporante Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. nell'aprile 2023. Nel luglio 2023 a seguito di autotutela parziale la pretesa è stata rideterminata in 1,5 milioni per maggiore imposta e 3,0 milioni per sanzioni (oltre interessi). La Società ha ritenuto opportuno proseguire nel contenzioso anche riguardo alla sanzione ridotta e pertanto non si è avvalsa della definizione agevolata;
- il 6 giugno 2022 l'avviso di accertamento n. TMB032S00216/2022 per l'anno 2011 dove è stata accertata una maggiore imposta per 1,3 milioni, 0,5 milioni per interessi e 2,8 milioni per sanzioni e così per complessivi 4,6 milioni. Anche questo avviso è stato impugnato nel 2022 e con la sentenza n. 967 del 20 marzo 2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso della società annullando l'avviso. Pende il termine per l'appello dell'Ufficio. Nel luglio 2023 a seguito di autotutela parziale la pretesa è stata rideterminata in 1,1 milioni per maggiore imposta e 2,4 milioni per sanzioni (oltre interessi), ulteriormente riducibili a 0,8 milioni in caso di definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997. La Società ha ritenuto opportuno proseguire nel contenzioso anche riguardo alla sanzione ridotta e pertanto non si è avvalsa della definizione agevolata;
- il 19 maggio 2023 l'incorporante Intesa Sanpaolo Assicura ha ricevuto l'avviso di accertamento n. TMB032S00021/2023 per l'anno 2012 dove è stata accertata una maggiore imposta per 0,2 milioni e sanzioni per 0,4 milioni, oltre interessi per 0,1 milioni. Nel giugno 2023 è stato presentato ricorso.

Per le argomentazioni ben espresse dall'ANIA e per le valutazioni formalizzate dai difensori patrocinanti, la Società ritiene che il rischio di soccombenza sia possibile, ma non probabile.

Infine, in merito alla medesima fattispecie si ricorda che Intesa Sanpaolo Assicura ha ricevuto nel mese di aprile 2021 i seguenti due questionari: a) uno afferente alle annualità 2012 e 2013 per la ex Bentos Assicurazioni, incorporata da Intesa Sanpaolo Assicura nel dicembre 2013; b) il secondo per l'anno 2012 per la Intesa Sanpaolo Assicura. In esito a tali questionari l'Agenzia delle entrate ha notificato, nel mese di maggio 2023, tre avvisi di accertamento dei quali due relativi alla ex Bentos Assicurazioni per le annualità 2012 (imposta 5 mila euro, sanzioni 12 mila euro, oltre interessi) e 2013 (imposta 30 mila euro, sanzioni 75 mila euro, oltre interessi) e uno riferito a Intesa Sanpaolo Assicura anno 2012 (imposta 0,3 milioni, sanzioni 0,8 milioni, oltre interessi per 0,1 milioni). Le posizioni della ex Bentos sono state definite, mentre per quella di Intesa Sanpaolo Assicura è stato proposto ricorso attualmente pendente in primo grado.

Il 28 dicembre 2023 Fideuram ISPB Asset Management SGR (Fideuram SGR) ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia un invito a comparire per lo stesso 28 dicembre in relazione all'annualità 2017 per IRES e IRAP, a seguito della documentazione consegnata in risposta a un questionario notificato il 4 agosto 2023, e ciò al fine di instaurare il contraddittorio in ordine a presunte criticità di transfer pricing emerse in relazione alle transazioni relative ai corrispettivi per commissioni percepite da Fideuram SGR per l'attività di gestore delegato di fondi di investimento effettuata in favore della consociata irlandese Fideuram Asset Management Ireland (delegante). Con particolare riguardo a tali commissioni di gestione, l'Agenzia riprende analoghe rettifiche effettuate per le annualità dal 2011 al 2013 (che diedero luogo ad atti di accertamento con adesione per tali annualità) nonché per l'annualità 2016 alla quale Fideuram ha aderito sottoscrivendo l'atto di accertamento con adesione il 15 dicembre 2022 e provvedendo al pagamento dell'importo dovuto (0,22 milioni) il 20 dicembre 2022. Con tale invito l'Agenzia rettifica l'imponibile 2017 di Fideuram SGR in aumento per 1,14 milioni, da cui maggiore IRES di 0,27 milioni (oltre interessi per 0,05 milioni) e maggiore IRAP di 0,06 milioni (oltre

interessi per 0,01 milioni), e così per complessivi 0,3 milioni circa. Si aggiunge, peraltro, che risulta prossima la definizione degli accordi bilaterali presentati nel 2020 (quindi, applicabili da tale periodo per 5 anni) alle autorità irlandesi e italiane sull'attività contestata.

Con riferimento a Eurizon Capital SGR (EC ITA) in merito all'invito ricevuto il 22 dicembre 2022 relativo all'IRES e all'IRAP 2016, nel corso del 2023 si sono sviluppate intense interlocuzioni con l'Ufficio accertatore, al termine delle quali l'Ufficio ha rivisto la propria posizione iniziale.

Si ricorda che nell'invito a comparire l'Ufficio aveva: 1) individuato la presenza in capo ad Eurizon Capital SA (EC LUX) di un intangibile (ammortizzabile solo fiscalmente e fino all'esercizio 2018) asseritamente apportato a suo tempo da EC ITA a favore di EC LUX, che avrebbe inciso sulla corretta quantificazione del prezzo dovuto da EC LUX a favore di EC ITA a fronte delle prestazioni da quest'ultima rese alla EC LUX; 2) negato, anche a motivo dell'assenza di riferimenti al suddetto intangibile, l'affidabilità della documentazione sul Transfer Pricing (TP) prodotta dalla società e dunque 3) negato la penalty protection che una documentazione TP idonea garantisce; 4) ritenuto applicabile al caso di specie, non il metodo del Comparable Uncontrolled Price (CUP) adottato dalla società ma il metodo del Transactional Net Margin Method (TNMM). Per l'effetto, AdE aveva ipotizzato di riprendere a tassazione in Italia in capo ad EC ITA 151,1 milioni (su 208 milioni) del reddito della EC LUX, con conseguente debenza di maggiori imposte per IRES e IRAP pari a 50 milioni, sanzioni in misura ridotta a un terzo in caso di acquiescenza pari a 15 milioni e interessi pari a 9,6 milioni, per una pretesa iniziale complessiva pari a 104,6 milioni.

A seguito di un intenso confronto l'Ufficio, di fatto accogliendo le argomentazioni della società, ha: 1) abbandonato la tesi della rilevanza dell'intangibile, 2) ammesso l'idoneità della documentazione TP prodotta dalla società e dunque 3) escluso l'applicabilità delle sanzioni; nel merito, poi, l'Ufficio ha dapprima ampliato il campione di operazioni ritenute comparabili (laddove invece EC ITA aveva escluso dall'analisi talune operazioni perché ritenute non comparabili) e spostato la collocazione del corretto prezzo di trasferimento dal primo al terzo quartile.

La proposta di adesione basata sui seguenti elementi: maggior imponibile italiano pari a 26,8 milioni (a fronte di 151,1) rispetto al totale di EC LUX di 208 milioni, conseguenti maggiori imposte IRES e IRAP dovute pari ad 8,8 milioni (a fronte di 50 milioni), oltre ad interessi pari a 1,8 milioni (a fronte di 9,6 milioni), senza applicazione di sanzioni (a fronte di 45 milioni), per un totale di 10,6 milioni (a fronte di 104,6 milioni); è stata accolta con favore dalla società per prevenire un contenzioso tributario per importi importanti, dall'esito non assolutamente certo (perché avente ad oggetto questioni valutative e perciò inevitabilmente soggette a margini di discrezionalità) e che sarebbe durato anni. Pertanto, EC ITA ha concluso mediante atto di adesione la contestazione relativa ai rapporti intercorsi nel 2016 con la controllata lussemburghese EC SA.

Successivamente a tale definizione, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia ha notificato alla EC ITA un nuovo questionario in tema di IRES e IRAP per l'anno 2017 "al fine di verificare l'eventuale persistenza delle criticità fiscali in materia di prezzi di trasferimento infragruppo definite in relazione al periodo d'imposta 2016". EC ITA, in data 22 giugno, ha inviato all'Agenzia il "Master File" e la "Documentazione Nazionale" e, il successivo 27 giugno, la documentazione richiesta (bilancio di verifica e prospetto riepilogativo delle variazioni in aumento e in diminuzione IRES e IRAP).

A seguito della ricezione di analogo questionario ricevuto il 23 novembre 2023 per l'anno 2018, EC ITA ha inoltre trasmesso alla medesima Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia copia della "Documentazione Nazionale" in materia di prezzi di trasferimento per il periodo d'imposta 2018, unitamente al bilancio di verifica e al dettaglio delle variazioni in aumento e in diminuzione ai fini IRES e IRAP.

Si rammenta, inoltre, che il 4 aprile 2023 è iniziata un'analogha verifica fiscale su Epsilon SGR S.p.A. ("Epsilon") da parte dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia - Ufficio Grandi Contribuenti con riguardo all'annualità 2017 in materia di imposte dirette, IRAP, IVA e obblighi dei sostituti d'imposta. Nel corso della verifica, il controllo è stato formalmente esteso all'annualità 2018 limitatamente alle operazioni infragruppo con soggetti non residenti. Nell'ambito del verbale di chiusura ("PVC") stilato il 6 ottobre 2023, in relazione alle annualità in esame 2017 e 2018 l'Ufficio i) ha rilevato il mancato allineamento alle condizioni di libera concorrenza della transazione cross-border avente ad oggetto il servizio di gestione di OICR prestato da Epsilon alla consociata lussemburghese EC LUX e ii) ha definito un maggior imponibile pari a complessivi 29,6 milioni sui due anni, calcolati nell'ipotesi che il corretto prezzo di trasferimento coincidesse con il terzo quartile dell'intervallo dei prezzi applicati nelle operazioni comparabili con soggetti indipendenti, secondo la stessa impostazione con cui EC ITA aveva concluso l'accordo di adesione per l'annualità 2016.

Sono quindi stati avviati i contatti con l'Agenzia per fare in modo che i rapporti tra EC ITA, Epsilon SGR ed EC LUX fossero esaminati in maniera coerente e coordinata.

La Direzione Regionale, per non decadere dal potere di accertamento relativo al periodo d'imposta 2017 (il 2018 scadrà entro il 31 dicembre 2024) il 22 dicembre 2023 ha notificato ad entrambe le società EC ITA ed Epsilon due inviti a comparire ai fini IRES e IRAP per il giorno 28 dicembre 2023 in cui si ipotizza:

- per EC ITA, un maggior imponibile IRES e IRAP di 34,3 milioni per l'anno 2017 (cui corrisponde una maggiore IRES di 8,2 milioni, oltre a interessi per 1,6 milioni e una maggiore IRAP per 1,9 milioni, oltre a interessi per 0,4 milioni; nessuna sanzione irrogata);
- per Epsilon, un maggior imponibile IRES e IRAP di 15,2 milioni per l'anno 2017 per (cui corrisponde una maggiore IRES di 3,6 milioni, oltre a interessi per 0,7 milioni e una maggiore IRAP di 0,8 milioni, oltre a interessi per 0,2 milioni; nessuna sanzione irrogata).

Nel giorno indicato è stato dato avvio al procedimento che si dovrà concludere entro il prossimo 29 aprile 2024.

Peraltro, in base ai numerosi incontri tra le società e la Direzione Regionale della Lombardia nel corso del 2023, si ritiene possibile una definizione degli accertamenti con importi significativamente inferiori a quelli contestati.

Con riguardo alle società controllate estere si segnalano le principali posizioni di contenzioso in essere e le verifiche fiscali in corso.

Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo è stata oggetto di una verifica da parte del Receita Federal do Brasil (RFB), cui ha fatto seguito un avviso di accertamento in tema di imposte dirette per gli anni 2015 e 2016. La contestazione riguarda principalmente l'improprio utilizzo di perdite fiscali pregresse della Indosuez W.I. Carr Securities Brazil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., ad avviso delle autorità fiscali brasiliane non spettanti poiché generate prima della riorganizzazione che ha interessato Intesa Sanpaolo Brasil S.A. – Banco Multiplo e che ne avrebbe modificato l'attività svolta e la compagine societaria. Il rilievo mosso dal RFB è pari a 1,9 milioni complessivi in linea capitale, oltre interessi per 0,6 milioni.

Alexbank ha in corso una verifica fiscale relativa alla corporate income tax, con riferimento ai periodi d'imposta 2018 e 2019. Al momento non risultano formulate contestazioni. Inoltre, è pendente un contenzioso avente ad oggetto il mancato versamento dell'imposta di bollo da parte delle filiali della banca del valore complessivo di 1,2 milioni per i periodi d'imposta 1984 – 2008. La verifica fiscale sull'imposta di bollo relativa al periodo d'imposta 2020 si è chiusa senza rilievi. Si è chiusa senza rilievi la verifica fiscale su IMI SEC in relazione alle imposte dirette, avente ad oggetto le annualità 2015 e 2016; è invece in corso un audit condotto dallo Stato di New York sempre in relazione al reddito d'impresa, avente ad oggetto le annualità 2015, 2016 e 2017. Infine, da aprile 2022, EXELIA è stata oggetto di verifica fiscale da parte dell'amministrazione fiscale rumena con riferimento alla corporate income tax relativamente ai periodi d'imposta 2016 e 2017. Al momento non si segnalano rilievi.

\* \* \*

A fronte della totalità delle pratiche di contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2023, per un valore complessivo, come in precedenza indicato, di 155 milioni, di cui 108 milioni relativi a Intesa Sanpaolo, nell'attivo dello stato patrimoniale di Gruppo sono iscritti circa 40 milioni di crediti per importi pagati a titolo provvisorio in presenza di accertamenti, 12,3 milioni dei quali riferiti alla Capogruppo.

La quota del fondo rischi che fronteggia le relative controversie con iscrizione a ruolo provvisoria ammonta a circa 19 milioni, di cui 11,7 milioni relativi a Intesa Sanpaolo.

Detti versamenti a titolo provvisorio sono stati effettuati in ottemperanza a specifiche disposizioni legislative, che ne prevedono l'obbligatorietà in base a un meccanismo di tipo automatico del tutto indipendente dall'effettiva fondatezza delle connesse pretese fiscali, e quindi dal maggiore o minore rischio di soccombenza nei relativi giudizi. Si tratta cioè di pagamenti eseguiti unicamente in ragione dell'esecutorietà di cui sono dotati gli atti amministrativi che contengono la pretesa fiscale di riferimento, la quale non viene meno neppure in presenza di impugnazione, che non ha efficacia sospensiva, e nulla toglie o aggiunge alle valutazioni sull'effettivo rischio di soccombenza, la cui misurazione è operata secondo il criterio previsto dallo IAS 37 per le passività.